



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

24
2023

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Il Mar Piccolo di Taranto tra passato e futuro.
Società, ambiente, cultura

a cura di

STEFANO VINCI - FEDERICA MONTELEONE



ISBN: 9788894665123

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Annamaria Bonomo, Maria
Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Niccolò Carnimeo, Daniela Caterino,
Nicola Fortunato, Pamela Martino, Pierluca Massaro, Maria Concetta Nanna,
Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto
Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo,
Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco
Perchinunno, Lorenzo Pulito, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore,
Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per
incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture

Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy,

e-mail: quaderni.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: +39 099 372382 · fax: +39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

24
2023

QUADERNI

DEL DIPARTIMENTO JONICO

Il Mar Piccolo di Taranto tra passato e futuro.
Società, ambiente, cultura

a cura di

STEFANO VINCI - FEDERICA MONTELEONE



INDICE

Presentazione	pag. 3
Riccardo Pagano	
Parte prima	
<i>Storia e prospettive</i>	
Maria Casola , <i>“Parco Regionale Mar Piccolo”. Aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo</i>	6
Dario Dell’Osa, Stella Lippolis, Fabio De Matteis , <i>La Regia Marina Italiana e la gestione dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto (1889-1918)</i>	26
Federica Monteleone , <i>La storia del Mar Piccolo di Taranto per la formazione di una cittadinanza attiva</i>	40
Luciana Petracca , <i>Il principe, la città, il porto. Strategie di potenziamento dello scalo marittimo di Taranto al tempo di Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1420-1463)</i>	63
Giuseppe Portacci, Antonella Di Leo , <i>Geomorfologia culturale applicata al Mar Piccolo di Taranto: il caso dell’acquerello di Louis Ducros, «Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle» 1778</i>	75
Vito Sibilio , <i>Spunti per una lettura geopolitica della storia della Puglia dalle origini alla fine del Medioevo</i>	86
Stefano Vinci , <i>Le antiche consuetudini di Taranto sulla pesca e la legislazione unitaria</i>	102
Parte seconda	
<i>Tutela giuridica e sostenibilità ambientale</i>	
Barbara Borrillo , <i>La tutela civilistica del Mar Piccolo</i>	131
Angelo Doglioni , <i>Il sistema delle sorgenti dell’area del Mar Piccolo di Taranto</i>	141

Cira Grippa , <i>La mitilicoltura nel Mar Piccolo di Taranto</i>	154
Ivan Ingravallo , <i>Il possibile ruolo dell'UNESCO nella tutela e valorizzazione del Mar Piccolo di Taranto</i>	160
Adriana Schiedi , <i>Geopedagogia mediterranea. Il modello di una green (intercultural) education per la sostenibilità ambientale</i>	169
Laura Tafaro , <i>La "sostenibile" soggettività del Mar Piccolo nel prisma della complessità</i>	183

Stefano Vinci

LE ANTICHE CONSUETUDINI DI TARANTO SULLA PESCA E LA LEGISLAZIONE UNITARIA*

ABSTRACT

Il saggio analizza il dibattito che accompagnò la legislazione unitaria sulla pesca ed i successivi regolamenti attuativi che intesero valorizzare le antiche consuetudini locali vigenti nei diversi compartimenti marittimi. In particolare, per quanto riguarda i mari di Taranto, furono svolte analisi dettagliate sulle norme contenute nella raccolta di divieti sulla pesca risalenti al 1400 e contenute nel *Libro Rosso del Dogana*.

The essay analyses the debate that accompanied the unitary legislation on fishing and the subsequent implementing regulations that sought to enhance the ancient local customs in force in the various maritime compartments. In particular, with regard to the seas of Taranto, detailed analyses were carried out on the regulations contained in the collection of fishing prohibitions dating back to 1400 and contained in the *Libro Rosso del Dogana*.

PAROLE CHIAVE

Taranto – ecosistema marino – regolamenti pesca Taranto – marine ecosystem – fishing regulations

SOMMARIO: 1. La legge sulla pesca del 1877 – 2. I regolamenti esecutivi del 1880 e 1882 – 3. La Commissione Consultiva sulla pesca e l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari. – 4. Le nuove disposizioni sulla pesca nei mari di Taranto.

1. L'unificazione nazionale e l'esigenza di una legislazione unica per tutte le province misero in discussione tutta la precedente tradizione normativa in materia di pesca, che fu spazzata via con l'introduzione del Codice della marina mercantile del 1865¹. L'introduzione di questo nuovo testo normativo che «molto abbracciando senza determinare poi altrettanto in materia di pesca» determinò l'insorgere di numerose questioni giudiziarie che lasciarono «allo scoperto l'autorità di fronte a coloro che avevano interesse di esserle meno osservanti»² spinse il governo a mettere mano ad un

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ *Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia*, Torino 1865. Capo XIII. Della Pesca.

² A. Targioni Tozzetti, *Sulle condizioni della pesca in alcune parti delle province meridionali e della Sicilia. Rapporto a S.E. il Ministero di agricoltura e commercio*, in *Annali del ministero di agricoltura, industria e commercio. La pesca in Italia. Documenti raccolti per cura del ministero di agricoltura*

ambizioso progetto di legge sulla pesca volto a «proteggere il prodotto delle acque da quegli svariati mezzi di distruzione che una imprevedente avidità di pronto guadagno seppe inventare, e che minacciano di esaurire una così importante fonte di ricchezza nazionale»³.

La varietà di condizioni che la geografia nazionale presentava rese necessario incaricare una Giunta Reale, nominata con decreto del 17 novembre 1869, affinché procedesse a redigere un progetto di legge sulla pesca elaborato sulla base di un cospicuo bagaglio di informazioni provenienti dalle diverse regioni della penisola, raccolte attraverso l'ausilio di Commissioni Compartimentali, istituite nei principali centri marittimi del Regno⁴, incaricate di «somministrare tutti gli elementi di fatto che stimassero opportuni e necessari alla compilazione di un Regolamento generale per l'esercizio della pesca marittima»⁵.

Si gettarono così le basi per l'avvio di una massiccia inchiesta che – in linea con la «probità positivista del secolo»⁶ - condusse alla rilevazione di un enorme quantitativo di dati che furono coordinati con grande zelo dal naturalista Adolfo Targioni Tozzetti⁷,

industria e commercio del regno d' Italia ordinati da Ad. Targione Tozzetti, Vol. I parte II, Genova 1872, p. 24.

³ *Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti. Proposta di quesiti sui diversi modi e attrezzi usati per la pesca nei fiumi, laghi, torrenti e stagni*, (Firenze, 21 gennaio 1870), in *Collezione celerifera delle leggi, dei decreti e delle istruzioni e circolari dell'anno 1870 ed anteriori*, Firenze 1870, p. 127.

⁴ Le Sottocommissioni furono istituite con circolare del 26 febbraio 1869 nei porti di Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Castellammare, Cagliari, Catania, Chioggia, Genova, Livorno, Messina, Maddalena, Napoli, Palermo, Portoferraio, Portorres, Rimini, Spezia, Taranto, Venezia «per studiare e riferire sulle condizioni della pesca e del commercio». *Nomina di Commissioni compartimentali (sottocommissioni) per raccogliere notizie opportune a servire di norma per dettare delle Disposizioni d'ordine e di polizia in materia di pesca*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. II parte II, p. 423-5. Cfr. *Relazione intorno agli atti della Giunta reale sopra la legge per la pesca istituita coi decreti del 17 novembre 1869, e 17 febbraio 1870, e sul progetto di legge da essa compilato e proposto a S.E. il ministro di agricoltura, industria e commercio*, in *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, vol. I, Roma 1873, pp. 77-89 (82).

⁵ *Circolare...21 gennaio 1870*, cit.

⁶ P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977, p. 31. Osserva l'Autore che negli anni Ottanta nell'Ottocento si sviluppò presso il Ministero dell'Agricoltura un «encomiabile zelo informatore e catalogatore» che rispondeva al «gusto ottocentesco per l'inchiesta e per le statistiche» - sorto sull'esempio dei dati raccolti dal parlamento inglese - che avrebbero condotto alla poderosa inchiesta agraria italiana. Ivi, pp. 193-4.

⁷ Adolfo Targioni Tozzetti (Firenze, 1823 – ivi, 1902) si laureò in Medicina nel 1848 presso l'Università di Pisa. Dopo aver esercitato la professione di medico condotto per pochi anni, abbandonò definitivamente l'attività per dedicarsi all'insegnamento e allo studio. Nel 1854 ottenne la cattedra di Botanica e materia medica sempre presso il nosocomio di Santa Maria Nuova, nel 1856 fu nominato professore di Storia naturale applicata alle arti presso l'Istituto tecnico toscano, tre anni dopo gli fu affidato l'insegnamento di chimica all'Istituto agrario delle Cascine. Durante la seconda guerra di indipendenza si arruolò come volontario in qualità di capitano medico entrando in contatto con Nino Bixio. Nel 1860 gli fu affidata la cattedra di Zoologia e anatomia comparata degli invertebrati presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze. Appassionatosi allo studio della zoologia e in particolare dell'entomologia, nel 1869 fu il promotore ed il primo presidente della Società

vice presidente della Giunta Reale, il quale – sotto gli auspici del ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, Stefano Castagnola⁸ – seguì con particolare dedizione i lavori di censimento, studio e verifica dei dati acquisiti dalle Sottocommissioni sparse nelle diverse aree marittime della penisola, che furono personalmente compendiate dallo stesso Tozzetti in una corposa raccolta documentaria – sistemata per ordine geografico e per argomenti – pubblicata nel 1872 in due volumi degli *Annali del ministero di agricoltura, industria e commercio* recanti il titolo *La pesca in Italia*.

Tra le tante relazioni, particolarmente significativo risultava il contenuto del rapporto *Sulle condizioni della pesca in alcune parti delle provincie meridionali e della Sicilia*, nel quale l'illustre zoologo, all'esito di un viaggio «compiuto per le parti meridionali del continente italiano e per la Sicilia ad oggetto di studii zoologici»⁹ (durante il quale aveva sostato principalmente nelle città di Taranto e a Messina) si soffermava sulla condizione «molto speciale» della pesca nei mari di Taranto, derivante dai luoghi e dalle consuetudini locali, ed all'importanza del regolamento cittadino sulla pesca – il *Libro Rosso* appunto – del quale riportava l'intera trascrizione, soffermandosi sull'importanza di quelle norme che avrebbero dovuto costituire un modello per l'elaborazione del progetto di legge nazionale in lavorazione.

Dopo una puntuale descrizione degli spazi marini e fluviali del territorio, il naturalista fiorentino concentrava la sua attenzione sulla pescosità di quelle acque che dava lavoro ad una «plebe numerosissima e una falange di pescatori, che con qualche esagerazione forse di porta a 10 mila individui»¹⁰. Ma, avvertiva l'estensore del *Rapporto*, l'esercizio della pesca e di queste arti «non è libero, e vi sono a conflitto i diritti naturali di chi non ha e di chi ha in proprio o in uso limitato od illimitato i luoghi della produzione»¹¹. Il riferimento era alle contese che insorgevano fra proprietari, concessionari o appaltatori delle peschiere e pescatori: i primi lamentavano la turbativa delle loro imprese con le «pesche intempestive, nocevoli all'introduzione o all'incremento dei pesci, alla prosperità degli allevamenti, e inadeguate al ben inteso interesse di tutti»¹²; mentre gli ultimi si dolevano dell'occupazione degli spazi di mare

entomologica italiana; nel 1875 istituì la Stazione di entomologia agraria di Firenze, destinata a divenire una delle più importanti del mondo. Parallelamente alla sua attività di entomologo rivestì anche importanti incarichi governativi per il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Dal 1868 al 1879 fu consigliere comunale e dal 1884 al 1889 fu anche vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili. Cfr. F. Barbagli, D. Vergari (a cura di), *Adolfo Targioni Tozzetti. Il padre della moderna entomologia agraria*, in *I Targioni Tozzetti fra '700 e '900. Catalogo della mostra a cura di Accademia dei Georgofili e Gruppo di ricerche storiche del Museo di storia naturale dell'Università di Firenze*, Nova arti grafiche, Firenze 2006, pp. 41-46

⁸ R. Braccia, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 40-1.

⁹ A. Targioni Tozzetti, *Sulle condizioni della pesca*, cit., p. 17.

¹⁰ Ivi, pp. 22-3.

¹¹ Ivi, p. 23.

¹² Ivi, p. 25.

libero con le “sciaje” di allevamento (una sorta di vivai per la coltivazione delle ostriche e delle cozze) e delle “soverchie” pretese di restringere e impedire l’esercizio del diritto comune di pescare¹³.

Per queste ragioni era stato necessario introdurre ordini e regole proibitive relative ai tempi, ai luoghi ed ai modi della pesca «appoggiate a consuetudini o a prescrizioni antiche, registrate in quello che laggiù chiamano il Libro rosso, e che è la raccolta degli Statuti e leggi del principato di Taranto passato poi alla Corona di Spagna, al Regno delle due Sicilie e ora al Regno d’Italia»¹⁴. Targioni Tozzetti dava atto, in nota al suo *Rapporto*, di aver consultato personalmente la copia del Libro rosso conservata presso il Capitano di Porto di Taranto, che risultava recare la data del 1° ottobre 1847, che era stata evidentemente aggiunta in tempo «di molto» posteriore a quella della originaria compilazione. Preziosa risulta la descrizione fisica del volume offerta dall’illustre zoologo, che risulta perfettamente corrispondente al contenuto del manoscritto Acclaviano, salvo che per il numero delle pagine, a riprova del fatto che non si trattava del medesimo testo:

Quella copia che conservata presso il Capitano di porto di Taranto, io ebbi campo di osservare, forma un volume in fol. di 163 carte e si compone da C. 1 a C. 38 dell’antico Libro rosso, di cui in nessun luogo è la data, e vi si comprende l’enumerazione di diversi diritti d’imposizione fuori di uso, e altri in vigore; il Trattato – *De Piscaria* – colla enumerazione dei luoghi demaniali di appalto (*subgabellae*), e relative condizioni, e di molti altri titoli e diritti di esazioni diverse, fra i quali importano, per il compito assunto da noi, le subgabelle del ponte e di altre pescherie di mar piccolo. Fra le altre si notano quelle *Ostrearum et Gamadiarum*, le altre sulle pescherie dei fiumi Tara, Galeso e Rasca, la circoscrizione del territorio di Taranto, coll’enumerazione delle terre che – *habent comunitatem in aquis et herbis cum ipsa civitate Tarenti et ejus territorius* – gli *Statuta omnium piscariarum ec.* senza data anch’essi, ma in italiano, a differenza dei precedenti il cui testo è latino; un «Ordine del R. Ferdinando per la cognitione de Dohanieri et altri», sulla giurisdizione dell’ufiziale del Porto (Magister portulanus) del 1465 ecc. Un ordine della Regia Camera per le pescherie proibite. Die ultimo mensis aprilis 1543, è l’ultimo di questa parte.

Comincia poi una seconda parte a C. 38 tergo con una – Copia della Pragmatica del serenissimo Re Roberto e lettere della Regia Camera del 1573 sopra la pescarla delle infantecene (C. 56 tergo – 10 novembre 1573), e con ordini diversi di imposte, regole di esazioni, tariffe ec. viene alla enumerazione delle – *Piscarie* che si possiedono dal Rev. Capitolo e Clero di Taranto secondo un documento del 1466 (carte 157); delle Provvigioni per le *piscarie* proibite (16 aprile 1543). Contiene pure ordini diversi della R. Camera della Sommara, l’ultimo dei quali del 18 febbraio 1668¹⁵.

¹³ *Ibidem*. Tali pretese venivano sostenute grazie all’autorità che proprietari e concessionari avevano in paese e che non di rado esercitavano negli stessi Consigli amministrativi del Comune o della Provincia.

¹⁴ *Ivi*, p. 23.

¹⁵ *Ivi*, p. 23 nt. 1. La descrizione si chiudeva con la precisazione che la copia consultata dal Targioni Tozzetti era diversa da quella utilizzata dall’Alianelli per la redazione del volume *Leggi e consuetudini delle leggi marittime delle provincie napoletane*, Napoli 1871, che gli era stata «graziosamente comunicata».

Il dettaglio delle norme contenute nel *Libro rosso* – la cui trascrizione integrale veniva allegata alla *Relazione*¹⁶ - aveva costituito, quindi, nel tempo un necessario compendio di norme regolamentari atte a risolvere tutte le questioni nascenti dalla «cupidità colla quale (i tarantini) guardano ai benefizi del mare», a cui il nuovo Codice della Marina Mercantile del 1865 non poteva far fronte per la genericità del suo contenuto: sarebbe stato opportuno, invece, che almeno provvisoriamente fossero rese ancora efficaci «taluni degli ordini antichi», così come era emerso in seno ad una Commissione adunata alla presenza del Capitano di Porto, il cui parere veniva trasmesso, per il tramite del prof. Targioni Tozzetti al Ministero¹⁷.

Il *Rapporto* stilato da Targioni Tozzetti contribuì a prendere coscienza delle informazioni che si rendeva necessario acquisire dalle Sottocommissioni¹⁸, per cui fu predisposto un dettagliato questionario con il quale il Ministro chiedeva di fornire indicazioni sulle specie di pesci, sull'entità del commercio, sui siti della pesca riservata e sulle modalità di concessione, sul numero e sul funzionamento degli stabilimenti di piscicoltura, sul genere delle barche addette alla pesca, sul numero dei pescatori e sul

¹⁶ *Documenti annessi alle Relazioni del Compartimento marittimo di Taranto. Titoli e disposizioni sulla pesca contenute nel LIBRO ROSSO di Taranto*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. I, parte II, pp. 75-102. La trascrizione riguardava i titoli De piscaria tractatus primus, Tractatus de mari magno, Subgabella pontis quae est membrum Dohane debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus atque membris, Subgabella flavitti ostrearum et gamadiarum, quae est membrum Dohanae debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus et membris, Subgabella gosciulorum quae est membrum Dohanae debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus et membris, Subgabella trilearum quae est membrum Dohanae debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus atque membris etc.; Subgabella parietis anterioris quae est post defensam Chiomae circum circa prope ipsam defensam Chiomae iuxta camarios et usque ad palum capitis pontis, quae est membrum Dohanae debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus atque membris, Infrascriptae piscariae seu defensae sunt in mari parvo et venduntur in subgabellas, Subgabella fluminis Tarae quae est membrum Dohanae, solet ed debet exercere cum subscriptis iuribus atque membris, Subgabella Procurationis antiquae quae est membrum Dohanae, Statuti sopra le peschiere di mar piccolo, Confini delle peschiere dell'arcivescovado, Ordine della Regia Camera per le peschiere proibite, Banno e comandamento da parte della S.R.M. della Sua R.C. della Sommara, Provisioni per le piscarie proibite.

¹⁷ Ivi, p. 26.

¹⁸ Si legge in una nota a chiusura della Relazione del Targioni Tozzetti, ivi, p. 61: «È grato all'autore di questa relazione di poter dire che in parte i suoi voti e le sue proposte sono stati se-ondati dal R. Ministero di Agricoltura. Di fatto con una circolare diretta alle Sottocommissioni incaricate di riferire sullo stato della pesca per gli studii della Giunta reale, essendo state invitate a far raccolte dei prodotti del mare adiacente, e di dare sopra ciascuno indicazione di nomi, di tempi e modi di pesca, di quantità, di prezzo eco. diverse hanno corrisposto egregiamente all' invito e si è formata colle raccolte fatte a Taranto, a Messina, a Cagliari, Urfstano, Alghero, la Maddalena dallo scrivente, e in parte dai Signori Ufficiali di porto di Cagliari e di Alghero, colle altre ottenute da Catania, per opera del prof. Aradas, da Venezia per opera del Conte Alessandro Ninni, da Viareggio e Livorno per opera dei Signori Capitani ed Ufficiali di porto una ragguardevole collezione, che il R. Ministero di Agricoltura ha depositato presso il R. Museo di Firenze. Un saggio ne fu spedito alla Esposizione marittima internazionale di Napoli, dove non sappiamo con qual consiglio o ragione, ritenuta fuori di concorso, fu sottratta all'autorevole giudizio ch'essa appunto era andata a incontrare».

loro guadagno medio, nonché sulle disposizioni vigenti sulla pesca e sui mezzi suggeriti per ottenere una rigorosa osservanza del regolamento generale¹⁹.

Tra queste, i lavori svolti dalla Sottocommissione del Compartimento Marittimo di Taranto - composta da Cataldo Nitti, Gennaro Cardona, Cataldo Gagliardi e contenuti in una relazione datata 24 febbraio 1869 - erano stati particolarmente proficui, in quanto concentrati esclusivamente alla pesca nel Mar Piccolo di Taranto, considerata diversa e speciale rispetto alle condizioni generali in cui si esercitava negli altri mari: per questa ragione si proponeva al Governo il testo di un regolamento *ad hoc*, che tenesse conto delle speciali esigenze e condizioni della pesca tarantina²⁰:

Ora nel presentare un progetto per Regolamento siffatto la Sottocommissione stima conveniente anzitutto dichiarare che i mari di Tarante, ricchi per la fecondazione di molteplici specie di pesci, pel facile incremento, e per lo squisito sapore, che questi per speciali condizioni sogliono acquistare, hanno sempre richiamata l'attenzione dei diversi Governi che dominarono questa parte Meridionale d'Italia.

E poiché antiche e costanti esperienze facevano certamente ritenere che governare i mari di Tarante con le leggi delle pescagioni comuni agli altri mari, non potrebbe che diminuire la propagazione, ed impedire lo ingrossamento dei pesci, con inestimabile danno di così ricca produzione, e della numerosa classe che ne ritrae lavoro e pane, tutti i diversi legislatori stimarono utile, facendo una eccezione alle leggi comuni, sanzionare con leggi speciali il modo di pescare in questo mare di Taranto. - Ed è noto che le disposizioni e consuetudini, alle quali fu dato forza di legge, furono tutte raccolte, e conservate nel *Libro Rosso*, che sanzionato *ab antiquo* venne poi riconosciuto, esplicito ed ampliato con Sovrane determinazioni del 22 giugno 1729, 6 ottobre 1784, 4 aprile 1793, 8 marzo 1825, 20 ottobre 1834 e 28 ottobre 1846²¹.

Il passo richiamato evidenzia lo sforzo compiuto dalla Commissione nel voler rendere ancora vigenti le norme del *Codice piscatorio tarantino*, che era sopravvissuto ai diversi mutamenti di regime, in considerazione della sua imprescindibile utilità per regolamentare una attività così produttiva nell'interesse della comunità locale che aveva nell'industria della pesca l'unica fonte di sostentamento. Per queste ragioni, il progetto di regolamento allegato alla *Relazione* risultava redatto sulla base delle norme contenute nel *Libro Rosso* e nelle *Istruzioni* del Codronchi esso vietava la pesca con le nasse fino alla pietra di Rotonda in tutti i tempi dell'anno, sia nel Mar Piccolo che nel Mar Grande, «poiché con esse si estirpa il pesce od in germe, o troppo piccolo ancora,

¹⁹ *Quesiti proposti alle Commissioni compartimentali (Sotto Commissioni) istituite colla lettera del di 26 febbraio 1869*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. II, parte II, pp. 425-6.

²⁰ *Relazione della Sottocommissione nominata dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e del R. Ministero di Marina secondo le lettere del di 26 febbraio e del di 26 aprile 1869*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. I, parte II, p. 62. La bozza di regolamento riprendeva il testo di altro progetto compilato dagli stessi componenti per incarico del Municipio di Taranto. Progetto di Regolamento per la pesca nei mari di Taranto, *ivi*, pp. 63-68.

²¹ *Ivi*, pp. 62-3.

per essere utilmente pescato» (art. 1)²²; consentiva la pesca dei gobbioni detti *Grivaruli* «qualunque sia la dimensione della maglia, purché si faccia nel fondo del mare, ove sono le erbe marine comunemente dette *Grivo*, nei soli mesi di dicembre, gennaio e febbraio di ciascun anno» (art. 3); limitava la pesca a sole quattro sciabiche al giorno²³ nel Mar Piccolo, che poteva essere esercitata nel periodo dal 14 settembre al 31 dicembre di ciascun anno, stabilendo che la lunghezza della rete di ciascuna sciabica non poteva essere minore di centodue metri e la maglia non poteva avere un diametro al di sotto di un centimetro (artt. 5-7); vietava in tutto l'anno la pesca con lo *sciabichello*, con il *trascino* e con ogni altra rete vietata dal regolamento (art. 8); permetteva la pesca col *cocuzzo* dal primo settembre a tutto dicembre di ciascun anno²⁴; vietava la pesca con le *fiaccole* alla imboccatura ed adiacenze dei ponti di porta Napoli e porta Lecce, consentendo quella nel canale del fosso, di proprietà dell'Orfanotrofio militare di Napoli (art. 10); stabiliva che nelle peschiere site sotto il ponte di porta Napoli fosse consentita la pesca con le *guadole*²⁵ con reti con occhielli di un diametro netto non minore di otto millimetri (art. 11) e la pesca con il *rosacchio*²⁶, nei soli mesi di novembre, dicembre e gennaio; consentiva la pesca con il *concio*²⁷ purché fossero adoperati gli ami grossi (qualificati in fabbrica con il numero dieci) e utilizzata l'esca comune consistente in *cozze nere, pescicoli e cozzelle di terra*²⁸, comunemente dette *cozze nude*, mentre la pesca con il *concio sottile* (i cui ami non avrebbero potuto essere più piccoli di quelli qualificati con il numero sette) era permessa ogni anno dal quattro marzo al ventiquattro giugno e dal sedici al ventiquattro dicembre; vietava la pesca con *paranze e paranzielli* sia nel Mar Piccolo sia in quella parte del Mar Grande che si

²² L'art. 2 consentiva la pesca con le nasse aventi la diagonale delle maglie non minore di millimetri settanta soltanto nel luogo detto Citro nel Mar Piccolo. Questa pescagione era di privativa del Governo, che la concedeva ai conduttori del Mar Piccolo. L'art. 4 consentiva la pesca con le nasse al di là della pietra Rotonda e in particolare tra Capo Rondinelli e Capo San Vito, specificando che se si fosse utilizzata l'esca denominata *Lippo*, la dimensione della maglia della rete non doveva essere minore di settanta millimetri. Ivi, pp. 63-64.

²³ Affinché questa facoltà fosse data «con giustizia ai pescatori», l'art. 7 stabiliva che tutti gli interessati a questa pesca avrebbero dovuto presentare domanda all'autorità municipale entro il 12 settembre di ciascun anno per essere ammessi al successivo sorteggio. Ivi, p. 64.

²⁴ L'art. 9 specificava che le reti dette *Spedoni* non potevano avere la maglia minore del diametro di quindici millimetri. Ivi, p. 65.

²⁵ In nota all'art. 11 veniva specificato che per *guadole* si intendeva il «congegno di reti che tenute raccolte il giorno si calano nella sera quando non fò luna per prendere il pesce nel passaggio da mar piccolo a mar grande, sotto gli archi del Ponte che congiunge la città alla terra ferma, dalla porta di Napoli». Ivi, p. 65, nt 1. Tali definizioni venivano tratte dal volume secondo dell'opera di d'Aquino, *Le Delizie Tarantine*, cit., edite dal Carducci.

²⁶ In nota all'art. 12 veniva specificato che il *rosacchio* fosse il *giacchio* che veniva gettato dall'alto del ponte sul canale sottostante e serviva a pescare triglie e marmorì. Ivi, p. 65 nt. 2.

²⁷ In nota si legge che il *concio*, detto anche *conzo*, consisteva in un filo di canapa fornito di ami. Ivi, p. 65, nt. 3.

²⁸ L'art. 15 specificava che, al solo fine di provvedere le esche indicate nell'articolo 13, fosse consentito l'uso del broncone di ferro dal quattro marzo fino a dicembre di ciascun anno «e ciò per non disturbare la fetazione dei pesci». Ivi, pp. 65-66.

estendeva da Taranto fino al fiume Brandano, al fine di «non disturbare le ovaje dei pesci²⁹, e per conservare nel fondo del mare le sostanze nutridive dei medesimi»³⁰; vietava in tutti i tempi e in qualunque modo la pesca delle faloppe, definite «torme di pesci nati appena, che in massa camminano con le correnti»³¹; stabiliva che nella *difesa chioma* – «parte di Mar Piccolo circoscritta dallo intero perimetro della Città a scirocco, a tramontana da una linea retta, tirata dall'erta di S. Antonio sino al Molo detto Travatella»³² - fosse fatto divieto con qualunque rete dal primo ottobre al venticinque novembre di ciascun anno, salvo che nelle calate appartenenti al demanio dello Stato, a cui spettava la privativa della pesca³³; vietava di adoperare per esca il *tasso* ed ogni altra sostanza velenosa tanto nel Mar Piccolo che nei fiumi Rasco e Galeso³⁴; proibiva di allevare nelle *sciaje*³⁵ le ostriche provenienti dal Mar Piccolo, le quali – per evitare che fossero prese troppo piccole e non idonee ad essere consumate e per far sì che la loro industria fosse portata avanti con quelle provenienti dal Mar Grande – potevano essere pescate soltanto dal primo dicembre al sabato santo di ciascun anno con l'ordigno detto *ferro*, che doveva avere la lunghezza di un metro e trentadue centimetri nella parte radente il fondo, chiamata *marro*, e un peso inferiore a nove chilogrammi, a cui andava attaccata una rete detta *mappa*, che doveva avere l'occhio delle dimensioni tali da consentire il passaggio di un cilindro del diametro di cinquanta millimetri³⁶; permetteva la pesca delle cozze pelose nel mar grande nei soli mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno con il già citato strumento del *ferro*³⁷.

Oltre a questo straordinario dettaglio di concessioni e divieti, il testo si chiudeva con la previsione della facoltà per il Comune di Taranto di nominare un competente numero di Guardiani di mare, i quali, in concorso dei Funzionari Governativi, avrebbero avuto la sorveglianza per la esecuzione del regolamento, redigendo apposito verbale in caso di contravvenzioni che sarebbero state rimesse, per mezzo del sindaco,

²⁹ In nota si specificava che per *ovaje* dovesse intendersi non l'organo pregnante della femmina nel quale era prodotte le uova, ma il deposito delle uova stesse che, se si parlasse di uccelli, si direbbe covata o nidata. Per *fetazione* invece si intendeva la riproduzione di pesci o di altri animali. Ivi, p. 66 nt. 1.

³⁰ Ivi, p. 66. Per la stessa ragione, l'art. 17 proibiva la pesca in qualunque tempo dell'anno nelle bocche dei fiumi Lato, Lenza e Patinisco.

³¹ Ivi, p. 66 e nt 2.

³² Ivi, p. 66, nt 3. In nota veniva citata la definizione data alla *chioma* dal primo articolo del libro rosso, del quale veniva citata la pagina C 3 tergo: «piscaria Chiomae, quae Chioma est defensa incipit a dirictu strictulae ubi est arcus domorum haeredum quomdam Karoli Boniurni sitarum in Pittaggio civitatis ejusdem, et currit, seu durat, usque ad palum Capitis pontis, qui est intra mare et distat a terra per cannas quinquaginta et palmos sex».

³³ Sempre con riferimento alla difesa chioma e, in particolare, all'imboccatura del Fosso di proprietà dell'Orfanotrofio Militare, l'art. 20 proibiva la pesca con la lenza di notte dal primo ottobre al venticinque novembre. Ivi, pp. 66-67.

³⁴ Art. 21, ivi, p. 67.

³⁵ In nota, le *sciaje* venivano definite quadri di allevamento delle ostriche. Ivi, p. 67 nt 1.

³⁶ Artt. 23 e 24, ivi, p. 67

³⁷ *Ibidem*.

alle autorità giudiziarie, davanti alle quali avrebbe fatto «piena fede fino alla iscrizione in falso»³⁸.

Questa ultima disposizione veniva ripresa dal Capitano di Porto A.M. Stracca nella sua *Relazione* al Ministro resa il 19 maggio 1869, nella quale, dopo aver fornito dettagliate indicazioni circa le specie dei pesci nei mari di Taranto, le peschiere private e quelle date in concessione, il commercio, il numero delle barche, il guadagno medio giornaliero per ogni pescatore e la suddivisione dei proventi tra armatori e pescatori, specificava che «il mezzo più idoneo per la rigorosa osservanza del Regolamento proposto dalla Sottocommissione sarebbe quello di creare una brigata di cinque o sei Guardamari con un capo dipendente dalla Capitaneria»³⁹.

Il frutto di questi studi consentì alla Giunta Reale di elaborare il testo di un *Progetto di legge sulla pesca, di mare, di fiume e di lago pel regno d'Italia*, la cui relazione di presentazione al Ministro Castagnola, datata 20 novembre 1870, porta la firma di Targioni Tozzetti, il quale pose in evidenza la necessità che la Nazione avesse una regolamentazione efficace della materia, che prevedesse disposizioni che sottraessero le specie dei pesci «alla distruzione sia per causa di pesche eccessive e inconsulte, sia per cause di altra natura»⁴⁰, come era avvenuto in altri Paesi come la Francia ed il Belgio. Se la legislazione vigente dimostrava evidenti lacune, le tradizioni di pesca più antiche, tra cui quella dei mari di Taranto, costituivano un esempio da imitare:

Però un frutto di antica civiltà e di antica sapienza la fece conoscere maestra nell'arte di condurre il pesce giovane magro e minuto, nato senz'altra difesa che quella della natura, a ingrossare e impinguare, dove poi con bellissimi artifici rimane preso, e si lodarono le pesche delle valli di Comacchio e della Campania, quantunque quelle di Venezia e di Taranto, per antichità ed abbondanza di produzione, avrebbero potuto avere il vanto sulle altre, e quelle di Sardegna, anco meno note, non avrebbero dovuto essere dimenticate.

Si immaginò la disseminazione e l'allevamento artificiale delle ostriche nell'oceano, si lodarono i bozzai della Bretagna, ma si poterono da noi opporre gli

³⁸ Le pene per i contravventori sarebbero state le stesse comminate dalla legge della pesca. *Ibidem*.

³⁹ *Relazione del Capitano di Porto di Taranto, secondo le lettere del R. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del 26 aprile 1869*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. II, pp. 68-72. Dal testo si apprende che vi erano 400 piccole barche, tranne quelle che esercitavano la pesca in Mar Grande, governate da quattro remi e con velaggio latino; 10.000 persone che con le loro famiglie erano dedite alla pesca nella sola Taranto, il cui guadagno medio andava da L. 2 a L. 2,50 a seconda delle diverse stagioni. I proventi si ripartivano tra armatori e pescatori nel seguente modo: il terzo del prodotto lo percepiva il proprietario degli ordigni di pesca e della barca, due terzi erano divisi tra i pescatori e il padrone direttore, al quale spettava una quarta parte in più. Chiudeva la relazione specificando che le disposizioni vigenti sulla pesca era quelle contenute nel Regolamento 9 agosto 1827, reso in vigore in queste provincie con R. Decreto 22 dicembre 1861, che abrogò quello contenuto nel Libro rosso.

⁴⁰ *Relazione intorno agli atti della Giunta reale sopra la legge per la pesca istituita coi decreti del 17 novembre 1869, e 17 febbraio 1870, e sul progetto di legge da essa compilato e proposto a S.E. il ministro di agricoltura, industria e commercio*, in *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, vol. I – n. 1 al 39, Roma 1873, pp. 77-89 (p. 80).

ostricai artificiali del Fusaro e si sarebbero potuti mettere avanti anco meglio i bozzai (sciaie) e gli ostricai stessi di Taranto, molto più produttivi⁴¹.

Per queste ragioni la proposta di legge prevedeva una parte generale relativa alle cose «più ovvie e di necessità indiscutibili» con un rimando a regolamenti speciali che tenessero conto delle disposizioni relative alle diverse pesche nei diversi luoghi.

Ben accolto dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, il progetto fu presentato alla Camera nella tornata del 24 gennaio 1871: nella sua presentazione ai Deputati, Stefano Castagnola mise in risalto la necessità di unificare le molteplici disposizioni sulla pesca che erano vigenti in Italia e di stabilire norme e provvedimenti «più acconci ad agevolarne e promuoverne l'incremento»⁴². Allo stesso tempo, però, evidenziava che fosse indispensabile prevedere il rinvio a regolamenti che determinassero prescrizioni e proibizioni occorrenti per attuare la conservazione delle specie ittiche riguardo a luoghi, tempi, modi e strumenti di pesca, al porto, allo smercio dei prodotti acquatici ed al regime delle acque⁴³. Infatti, le disposizioni dovevano essere differenti per rispondere alle differenti condizioni della pesca di mare, di fiume e di lago, per cui le norme emanate per le «povere pesche del mar ligure» non avrebbero certo potuto applicarsi a quelle tanto più abbondanti dell'Adriatico, così come quelle per le «acque feconde dei laghi dell'Alta Italia non s'attaglieranno agli esigui fiumi del Napoletano e della Sicilia». E per la stessa ragione le norme per i lidi in generale non sarebbero state adatte per i golfi, i seni e le lagune, per cui, accanto alle disposizioni generali, sarebbero state indispensabili «norme speciali per le lagune di Venezia, per i mari piccolo e grande di Taranto, per lo stretto di Messina e per molti altri luoghi in cui la pesca si esercita in condizioni affatto singolari»⁴⁴. Attraverso i regolamenti si sarebbe quindi fatto fronte a tutte quelle peculiari esigenze che fino ad allora erano disciplinate dalle leggi locali le cui norme non avrebbero potuto essere trasfuse in una legge unica che avrebbe contato centinaia di articoli, difficili da discutere in Parlamento con sollecitudine e che avrebbe comportato nel tempo necessità di revisioni ed emende⁴⁵.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio (Castagnola) nella tornata del 24 gennaio 1871 riprodotto nella seduta del 1 dicembre 1871*, in *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, vol. I – n. 1 al 39, cit., pp. 1-46 (p. 1).

⁴³ *Ivi*, p. 27.

⁴⁴ *Ivi*, p. 28.

⁴⁵ L'art. 6 del progetto di legge si apriva con l'inciso secondo cui la pesca fosse soggetta a discipline dirette a tutelare la conservazione e la moltiplicazione dei pesci e degli altri viventi delle acque. Seguiva la previsione dei regolamenti che avrebbero stabilito «le prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi e strumenti di pesca, al porto degli strumenti medesimi e dei prodotti acquatici, allo smercio di questi ultimi ed al regime delle acque che siano necessarie o convenienti per raggiungere lo scopo sovra enunciato». L'art. 7 conteneva l'indicazione secondo cui i regolamenti avrebbero dovuto vietare «nelle opportune stagioni l'uso di quelle reti e di quegli altri strumenti di pesca che possano danneggiare le uova, il fregolo, ovvero pescare individui immaturi delle specie atte alla alimentazione». *Ivi*, p. 48.

Il progetto, presentato alla Camera nella seduta del 1 dicembre 1871⁴⁶, fu affidato agli studi di una apposita Commissione (composta dai deputati Camerini, Del Giudice, Della Rocca, Lioy, Mussi, Pecile, Rasponi, Salvagnoli e Maldini), la cui relazione, presentata alla presidenza della Camera il 15 febbraio 1872 confermava la necessità che la legge si limitasse a fissare concetti generali, lasciando larga parte ai regolamenti particolari e locali⁴⁷ che avrebbero dovuto essere modellati sui principi stabiliti dalla stessa legge ed approvati dalla Giunta consultiva⁴⁸.

La chiusura della sessione parlamentare comportò una fase di stasi nella discussione del progetto che – dopo aver superato l’approvazione del Senato nell’aprile del 1874 a seguito di un ulteriore passaggio in Commissione – poté essere riavviata nel marzo 1876⁴⁹. Il problema dei regolamenti speciali affidati alla progettazione dei Consigli provinciali ed alla conseguente approvazione del Ministero di agricoltura e commercio, costituì l’ostacolo maggiore all’approvazione del progetto, che vide prolungare l’iter legislativo fino al 1877, anno in cui poté essere finalmente varata la nuova legge sulla pesca nel demanio pubblico e nei mari territoriali.

Introdotta il 4 marzo di quell’anno, essa fissava regole generali e rinviava a successivi regolamenti locali – da approvare per decreto reale su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto⁵⁰ – la determinazione di norme più specifiche in materia di divieti e prescrizioni che avrebbero tenuto conto delle specifiche esigenze delle differenti realtà costiere e delle consuetudini esistenti. Non a caso, nel corso della discussione alla Camera dei Deputati precedente all’approvazione della legge sulla pesca, la questione sull’opportunità del rinvio ai regolamenti aveva consentito di mettere in luce l’originalità del *Libro rosso* di Taranto, menzionato dal

⁴⁶ *Proposte, del deputato nichelini sul progetto forestale, e del ministro Castagnola su quello della pesca*, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1871-72, tornata del 1° dicembre 1871, p. 11.

⁴⁷ Si legge nella *Relazione della Giunta sul progetto di legge sulla pesca*, in *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, cit., doc. 15-A, p. 5: «E tale spirito che informa il progetto ministeriale sembra il più adatto per una legge della natura di quella che ora esaminiamo, e per la sua applicazione in un paese quale è il nostro per condizioni geografiche e topografiche così svariato nelle singole sue parti, ciascuna delle quali, può dirsi, possiede pesche speciali che quindi richiedono provvedimenti pure speciali. È codesta certamente una innovazione al sistema fin qui usato da noi nel fare le leggi: ma è innovazione razionale e logica che deve essere commendata e fors’anco proposta ad esempio per altre leggi che rivestano la stessa indole di quella sulla pesca la quale presenta, come si disse, particolarità distinte alle varie provincie, particolarità che non possono riunirsi in una legge generale, ma devono lasciarsi ai regolamenti locali, che meglio possono tener conto dei bisogni e delle esigenze dei luoghi».

⁴⁸ In tale ottica la revisione del testo del progetto all’art. 17 prevedeva con maggiore dettaglio l’oggetto dei regolamenti. Ivi, p. 60-1.

⁴⁹ *Discussione dello schema di legge per disposizione relative alla pesca*, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1876, tornata del 13 marzo 1876, pp. 61-82..

⁵⁰ *Legge n. 3706 del 4 marzo 1877 in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, n. 60 (13 marzo 1877), art. 2.

deputato Vincenzo Carbonelli⁵¹, relatore del progetto di legge, nel corso della tornata del 14 febbraio 1877:

In riguardo ai regolamenti si è menato un gran scalpore, criticando la gran parte a loro riservata; poi meglio vagliate le cose, si è caduto di accordo e si è visto che non si poteva fare altrimenti. Di fatti come si potrebbero regolare colle medesime norme le acque di Sicilia, della Liguria e quelle di Venezia? Chi non sa che se si volesse applicare il regolamento del libro rosso di Taranto al golfo di Napoli, se ne avrebbero tutti gli inconvenienti e nessun vantaggio? Or dunque, se abbiamo località varie, naturalmente bisogna adattare i regolamenti ai luoghi e non questi ad un tipo ideale. Son queste le ragioni del rinvio ai regolamenti⁵².

Nel corso della lunga discussione parlamentare, il deputato Carbonelli affidava al Ministro la raccomandazione di tenere presenti gli antichi regolamenti nella formulazione dei nuovi e citava ancora una volta, nella sessione del 15 febbraio 1877, l'esempio del *Libro Rosso* della capoluogo jonico «che da tanti anni dà norma alla pesca nel golfo di Taranto ed è tuttora in vigore e che fu ed è molto utile alla conservazione dei pesci in quei mari»⁵³.

2. Nell'incipit di una dotta relazione sulla *Pesca nei mari di Taranto* tenuta nel 1910 da Decio Vinciguerra⁵⁴, membro della Commissione Consultiva per la Pesca, l'illustre zoologo poneva l'attenzione sulla efficacia degli ordinamenti particolari di pesca in vigore nelle acque di Taranto da tempi "assai" remoti, che avevano avuto una netta incidenza sulla legislazione unitaria in materia. In particolare, ricordava che «il *Libro rosso*, vale a dire l'inventario che l'ultimo principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, faceva nel 1462 di tutti i suoi beni, diritti e giurisdizioni, prescriveva le pene da imporsi ai trasgressori di speciali divieti», oltre a contenere anche altri documenti datati fino al 1668 concernenti la disciplina della pesca tanto nel Mar Grande

⁵¹ Su Vincenzo Carbonelli (Secondigliano, 1822 – Roma, 1901) cfr. A. Scirocco, voce *Carbonelli, Vincenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 19, Roma 1976.

⁵² *Discussione dello schema di legge per disposizioni sulla pesca*, in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1876-1877, tornata del 14 febbraio 1877, p. 1290.

⁵³ *Discussioni*, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione del 1876-77, tornata del 15 febbraio 1877, p. 1314.

⁵⁴ Laureatosi in medicina e chirurgia nella sua città natale nel 1878, Decio Vinciguerra (Genova, 1856 - Padova, 1934) fu presto nominato assistente alla cattedra di zoologia ed anatomia comparata nella stessa università. Svolsse spedizioni in Patagonia, nel Mar Rosso, in Grecia, in Spagna. I suoi meriti gli valsero la nomina a Conservatore del Museo zoologico dell'università di Roma e poi di direttore dell'Acquario romano e di direttore della stazione di piscicoltura di Roma. Fu membro della Commissione Consultiva della pesca nel 1903 e nel 1921 fu nominato vice direttore del museo civico di Genova. Scrisse oltre 240 pubblicazioni in materia di ittiologia e pesca che lo reso apprezzatissimo in Italia e all'estero. Cfr. *Bollettino Ufficiale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*, a. II, vol. 1, fsc. 1 (1903), p. 844; U.P., Decio Vinciguerra, in *Bollettino di Zoologia*, vol. 5, n. 1, 1934, pp. 239-240; *Bollettino Ufficiale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*, a. II, vol. 1, fasc. 1 (1903), p. 844.

che nel Mar Piccolo⁵⁵. Evidenziava come quelle disposizioni, arricchite dalle *Istruzioni per l'esatto esercizio dell'ufficio del guardiano de' mari di Taranto* del 5 aprile 1793, avessero avuto vigore sino a quel momento, salvo poche varianti. Infatti ricordava come la Commissione reale incaricata di preparare i regolamenti per l'applicazione della legge sulla pesca del 4 marzo 1877 non fece proposte speciali, ma reputando di non possedere elementi sufficienti per formulare le norme regolamentari relativi ai Mari Piccolo e Grande di Taranto, espresse il parere che il Ministero affidasse ad una giunta locale l'incarico di proporre le disposizioni da introdurre nel regolamento sulla pesca di quei mari e deliberò che sino a che non si fosse provveduto altrimenti, nel compartimento marittimo di Taranto dovessero restare in vigore le antiche norme e consuetudini, che sarebbero state ancora riprese nel regolamento per la pesca marittima del 13 giugno 1880 e poi in quello del 13 novembre 1882⁵⁶.

Con riferimento al primo regolamento, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nella relazione presentata al Re nell'udienza del 13 giugno 1880, evidenziava che esso era il frutto di un lungo dibattito parlamentare rivolto a valorizzare i molteplici e antichissimi regolamenti sulla pesca, diversi da regione a regione e da provincia a provincia, i quali – temperati alle esigenze dell'industria e dei principi generali consacrati nelle nuove discipline legislative – consentivano di tener conto della varietà delle condizioni, dei bisogni locali e delle consuetudini e tradizioni⁵⁷. A tal fine erano stati raccolte e coordinate le proposte pervenute dalle Giunta compartimentali al fine di renderle quanto più omogenee possibili: per evitare che ogni compartimento avesse norme troppo difformi l'uno dall'altro, fu stabilito di ripartire il litorale italiano in sei zone e di fornire disposizioni comuni per ciascuna zona. Così, il capo terzo del *Regolamento* relativo alla pesca marittima (artt. 46-57) prevedeva norme specifiche per il terzo distretto (comprendente Castellammare di Stabia, Pizzo e Taranto). In particolare, la pesca nel Mar Piccolo e nel Mar Grande veniva disciplinata dagli articoli 48-57, i quali, come si legge nella relazione del Ministro, richiamavano le speciali discipline che regolavano *ab antico* la pesca, «gran parte delle quali traevano le loro ragioni dalle contingenze locali»⁵⁸:

La Commissione reale, volendo che le disposizioni da accogliere nel nuovo regolamento per la pesca nei mari anzidetti, fossero la espressione fedele dei bisogni locali, incaricava uno dei suoi componenti di studiare l'argomento sul luogo associando all'opera propria quella di una Giunta composta delle autorità locali. Così fu fatto e le proposte vennero concretate nelle disposizioni degli articoli anzidetti. Sarebbe difficile e trarrebbe in lungo questa relazione il venir ragionando partitamente

⁵⁵ Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, *Annali di Agricoltura 1910. Atti della Commissione Consultiva per la Pesca, Sessione dicembre 1907*, Stabilimento tipografico G. Civelli, Roma 1910, p. 177. Adunanza del 17 dicembre 1907.

⁵⁶ Ivi, p. 178.

⁵⁷ *Relazione presentata a S.M. nell'udienza del 13 giugno 1880, dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione dei regolamenti sulla pesca*, in *Annali dell'industria e del commercio 1880*, n. 25, *Legislazione sulla pesca*, tip. Botta, Roma 1880, p. 11.

⁵⁸ Ivi, p. 47.

dei motivi che giustificano le dette disposizioni: basti per tutte il sapere che nessuna di queste disposizioni fa eccezione ai principi ed alle norme della legge, e che ognuna di esse ha per sé la sanzione di lunga consuetudine ed esperienza; ed è rivolta allo scopo di proteggere la conservazione delle specie che vivono in quelle acque e gli allevamenti che quivi si compiono⁵⁹.

Si trattava, ancora una volta, di una valorizzazione delle norme del codice piscatorio di Taranto, riprese e aggiornate dal nuovo *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, serie 2° sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima*⁶⁰ che, all'art. 48, vietava la pesca con le sciabiche nel Mar Piccolo di Taranto dal 1° gennaio al 15 settembre e stabiliva che negli altri mesi non si potevano usare le reti di lunghezza superiore ai cento metri; all'art. 49 prevedeva il sorteggio fra i pescatori per l'esercizio della pesca a sciabiche e limitava il numero di quelle che potevano essere calate in mare in ciascun giorno; l'art. 50 vietava d'ingombrare in qualsiasi modo le parti di spiaggia dalle quali venivano tratte le sciabiche; l'art. 51 vietava dal 1° gennaio a tutto agosto la pesca del *cocuzzo* (consentita negli altri mesi purché esercitata ad una certa distanza da punti designati del mar grande e del mar piccolo) e dal 1° marzo al 30 novembre la pesca coi grivaruli, permessa negli altri mesi a condizione che fosse esercitata a profondità non minore di 10 metri; l'articolo 52 vietava la pesca col *rosacchio* dal 1° febbraio al 31 ottobre, e quella con le nasse dal 1° febbraio al 30 aprile; l'art. 53 vietava la pesca con ami di una grandezza minore di quelli segnati in commercio col numero dieci, pur consentendo che dal 1° marzo al 30 giugno fossero adoperati gli ami numero sette; l'art. 54 proibiva nei mesi di ottobre e novembre la pesca con qualsiasi mezzo nell'*Aia* detta *Salva-chioma*; l'art. 55 vietava la pesca delle ostriche dal 1° aprile al 31 ottobre, stabilendo che il ferro da usare per detta pesca dovesse avere una lunghezza non maggiore di metri 1,32 nella parte radente il fondo e vietando l'uso di ferri con peso maggiore di kg 9 e, infine, l'art. 56 vietava, solo nel Mar Grande, la pesca delle *cozze pelose* (*modiola barbata*) dal 1° settembre al 31 maggio⁶¹.

Tutte queste disposizioni sarebbero state riprese nel successivo regolamento del 13 novembre 1882, che nel capo III relativo al *Terzo distretto (Castellamare di Stabia, Pizzo e Taranto)*, agli articoli 53 e 57-64, riproponeva le medesime norme contenute nel precedente regolamento, mentre agli articoli 54-56 introduceva alcune innovazioni ritenute necessarie soprattutto a tutela della coltivazione delle ostriche nel mare di Taranto e che rappresentavano una prassi adottata in forza del capitolato d'appalto dei diritti demaniali ivi esistenti⁶². In particolare, era stato previsto il divieto di pesca delle

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, serie 2a sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima, approvato con reale decreto del 13 giugno 1880, in Annali dell'industria e del commercio 1880, cit., p. 86.*

⁶¹ *Ivi*, pp. 98-100.

⁶² Sull'argomento rinvio al capitolo successivo.

ostriche in quei tratti del Mar Grande in cui si spargevano le ostriche da semina per uso di allevamento (art. 54); il divieto di pesca nel Mar Piccolo con le reti alle foci dei fiumi Sato, Rosca e Galeso, eccezion fatta per la pesca «che suol farsi *a ginocchio* nelle acque del *Rosca* e del *Galeso*» (art. 55); la sottoposizione a permesso dell'autorità marittima dell'esercizio della pesca con sciabiche nei mesi consentiti, che andava richiesto con apposita domanda nella prima quindicina di settembre, lasciando invariata la norma relativa al sorteggio del turno dei pescatori autorizzati a tale pesca, con l'indicazione del limite di calare in mare non più di quattro sciabiche al giorno (art. 56)⁶³.

La concreta efficacia ed attuazione di queste disposizioni fu affidata al vaglio di una Commissione consultiva sulla pesca, istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio tre anni dopo l'emanazione della legge unitaria del 4 marzo 1877⁶⁴, che avrebbe avuto il compito di esprimere il proprio voto sulle questioni più importanti relative all'interpretazione della legge e dei regolamenti sulla pesca, sulle loro modifiche, sulle proposte indirizzate al Governo dalle Commissioni distrettuali e compartimentali di pesca, sui provvedimenti intesi a promuovere le industrie della piscicoltura e su ogni altro affare riguardante la pesca in modo diretto o indiretto⁶⁵. La Commissione, divisa in due sezioni per la pesca di mare e per quella fluviale e lacuale, sarebbe stata composta dal direttore generale della Marina Mercantile, dal direttore dell'Agricoltura, dal direttore del Commercio e dell'Industria, oltre che da otto componenti nominati per decreto reale⁶⁶. L'ampia competenza attribuita alla Commissione fece emergere numerose problematiche connesse alla elaborazione e

⁶³ *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2°), sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima, approvato con Reale decreto del 13 novembre 1882, n. 1090 (Serie 3a), in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 285 del 5 dicembre 1882, pp. 5275-5277. Il regolamento si trova pubblicato in tre parti. Le prime due parti nelle GU n. 283 del 2 dicembre 1882 e n. 284 del 4 dicembre 1882.*

⁶⁴ Osserva A. Clemente, *Le politiche della pesca in Italia tra l'Unità e la Grande Guerra*, in L. Palermo, D. Strangio, M. Vaquero Piñeiro (a cura di), *La pesca nel Lazio storia economia problemi regionali a confronto. Atti del III Convegno Nazionale di Storia della Pesca. Roma, 26-27 settembre 2003*, ES, Napoli 2007: «La legge del 1877 fissava i limiti della libertà d'industria in maniera molto vaga; piuttosto definiva il principio dell'intervento statale in astratto, delegando poi a regolamenti futuri la definizione dei dettagli. Essa semplicemente sanciva il principio che la pesca nei mari territoriali era libera, e che le uniche regole imponibili erano quelle finalizzate a “tutelare la conservazione delle specie”; l'unica proibizione esplicita che la legge conteneva riguardava l'uso di sostanze esplodenti; la sanzione prevista per violazioni di norme relative alla tutela delle specie era soltanto pecuniaria».

⁶⁵ *R.D. 23 ottobre 1880 n. 5696, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 289 del 4 dicembre 1880, p. 5193.*

⁶⁶ Questi componenti sarebbero durati in carica per un biennio e sarebbero stati rinnovati per metà ogni anno, in ragione di anzianità, salvo che per il primo anno alla fine del quale sarebbe scaduta la metà dei detti componenti designata a sorte. Il presidente sarebbe stato eletto in seno alla Commissione. Ivi, artt. 2-3. La sua prima composizione fu disposta con R.D. 23 ottobre 1880 n. 5696, serie 2 e vide alla presidenza Adolfo Targioni Tozzetti e come membri Giovanni Canestrini, Achille Costa, Eduardo De Vincentiis, Ettore Friedlander, Enrico Giglioli, Arturo Issel, Alessandro Ninni, Antonio Carruccio, Cesare Alaggia, Antonio Bullo e Vincenzo Tutino. Cfr. *Annuario d'Italia amministrativo-commerciale*, a. IV, Stab. tip. dell'Annuario d'Italia, Genova 1889, p. 175.

perfezionamento dei regolamenti, la cui discussione mise in rilievo la complessità degli interessi che occorreva contemperare.

3. I lavori della citata Commissione consultiva misero subito in luce gli ostacoli derivanti dall'applicazione pratica di queste disposizioni: da un lato l'assenza di guardie di mare chiamate a controllare l'effettivo rispetto di quelle regole e dall'altro una costante evoluzione delle condizioni del mare e della sua fauna che richiedevano un continuo aggiornamento delle norme poste a loro tutela.

Con riferimento al primo problema, già previsto nelle istruzioni del Codronchi e ribadito nel citato progetto sulla pesca elaborato da Nitti, Cardona e Gagliardi nel 1869 (che costituì la fonte principale dei regolamenti attuativi del 1880 e del 1882), il servizio di sorveglianza sulla pesca gestito dal Comune era stato soppresso per ragioni di economia nel giugno 1884 e rimasto esercitato dalla sola Capitaneria⁶⁷, fino a quando il Municipio di Taranto non avrebbe deliberato l'istituzione di un corpo di agenti speciali composti da un capo agente, un sottocapo e quattro agenti, forniti di due barche, incaricati di cooperare alla sorveglianza nei due mari di Taranto⁶⁸, secondo la disciplina prevista dal *Regolamento di vigilanza sulla pesca* votato dal Consiglio Comunale il 23 ottobre 1899 e il 13 marzo 1900 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 aprile 1900⁶⁹.

Sul secondo punto, le associazioni mutualistiche e cooperative dei pescatori tarantini⁷⁰ avanzarono nel 1907 richiesta di modifica degli ordinamenti. Tra le proposte vi fu quella relativa all'introduzione di un divieto di pesca nel Mar Grande con galleggianti con rete a strascico nella zona «limitata al largo da una linea che partendo da 6 miglia a S. dell'isola, o, più esattamente, della punta di S. Vito si estendesse sino a 6 miglia a S. della foce del fiume di Ginosa, vale a dire del Bradano». Tale istanza –

⁶⁷ La scrupolosa osservanza del Regolamento sulla pesca avrebbe richiesto che il servizio di sorveglianza fosse organizzato dal Municipio di Taranto, il quale, ricavando un forte canone dal dazio del pesce (L. 80000 nel 1885-1886), avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall'art. 13 della legge 3706 del 4 marzo 1877, secondo cui le province e i comuni avrebbero potuto nominare ufficiali o agenti speciali – parificati alla polizia giudiziaria - incaricati di cooperare alla sorveglianza della pesca e all'accertamento delle relative infrazioni. Cfr. *Notizie sulla pesca marittima in Italia*, in *Annali di agricoltura 1887*, tip. eredi Botta, Roma 1887, pp. 47-48.

⁶⁸ *Annali di Agricoltura 1910*, cit., p. 179. L'attività di questi guardiani municipali comportò 122 condanne per contravvenzioni nel 1906 e 95 nel 1907 (al mese di ottobre risultavano 64 causa ancora da giudicare dalla Capitaneria). A questi agenti furono aggiunti, nel 1910, quattro pescatori (per i quali fu previsto dal Municipio un compenso di 900 lire), che non erano agenti giurati e avevano solo la missione di sorvegliare le guardie municipali nell'esercizio del loro compito, in considerazione del fatto che i pescatori li accusavano di parzialità per eccessivo zelo nei confronti di alcuni e tolleranza a favore di altri.

⁶⁹ Inoltre, il Comando militare marittimo metteva a disposizione del Capitano di Porto, una volta a settimana, una barca a vapore per la sorveglianza della pesca. *Ibidem*.

⁷⁰ A Taranto esistevano due società di pescatori: la più antica, organizzata sul vecchio tipo delle società di mutuo soccorso, era quella de *Figli del Mare* che sin dal 1880 partecipò alla esposizione internazionale di pesca di Berlino e poi a quella di Milano del 1906. L'altra, fondata nel 1904, era l'*Associazione dei pescatori del Mar Piccolo*, il cui nome fu cambiato nel 1907 in quello di *Associazione per il miglioramento della pesca in Taranto*, dedita alla tutela degli interessi professionali. Ivi, p. 180.

su cui la Commissione Compartimentale di pesca si pronunciò favorevolmente – trovava ragione nel fatto di voler evitare l'intorbidamento delle acque, la distruzione di uova e giovani pesci, l'allontanamento di pesci migratori, lo spostamento e la distruzione di altri ordigni di pesca. Secondo quanto sostenuto dall'*Associazione per il miglioramento della pesca*, l'esercizio delle paranze avrebbe danneggiato i seguenti sistemi di pesca: quella delle «ovaia delle pupille mascholari con nasse», praticata con nasse di grandi dimensioni, a maglie larghe più di 20 centimetri, sui fondi detti *ovati*, dove convenivano in gran quantità i *mascolari* (*Smaris alcedo*) nell'epoca della riproduzione, ossia in primavera⁷¹; quella con la palombara, rete verticale alta poco più di un metro e a maglie larghe più di un decimetro, che veniva calata sul fondo e destinata alla cattura dei palombi (*Mustelus*) e di altri squali⁷²; la pesca dei merluzzi coi palamiti, esercitata in profondità non superiore ai 25 o 30 metri; quella con le reti di posta per la cattura delle sardine; la pesca con le sciabiche; la pesca con la lenza praticata da circa settanta o ottanta barche di *naccarellari* per prendere gli sgombri soprattutto in autunno; il raccolto a mezzo delle fascine delle piccole ostriche per la loro coltivazione nei vivai del Mar Piccolo.

Alla richiesta di introduzione di questa disposizione faceva seguito quella di estendere anche nel Mar Grande il divieto della pesca con le sciabiche (previsto dall'art. 53 del *Regolamento*⁷³) nei soli mesi di giugno, luglio e agosto limitatamente a quelle che nelle parti laterali avevano più di 22 occhi a palmo (ovvero circa 12 cm e ½ da nodo a nodo) e nel centro più di 25 (ossia circa 10 mm). Tale restrizione – non condivisa dalla Commissione compartimentale che l'aveva ritenuta modesta, non pericolosa per la riproduzione dei pesci, tanto da risultare ingiusta in quanto avrebbe privato i poveri pescatori dei mezzi di sussistenza – non trovava ragione di esistere, in quanto la rete a strascico usata a Taranto (e chiamata appunto *sciabica*) non oltrepassava i 100 metri misurati sulla corda di cima, per cui la sua dimensione era meno ampia rispetto a quelle conosciute nelle altre parti d'Italia che potevano essere lunghe il doppio⁷⁴. Inoltre, le sciabiche presenti nel Mar Grande erano in numero limitato e, quindi, ininfluenti sulla pescosità del Golfo: infatti, non ce n'erano più di 6 o 7, adoperate per catturare pesci

⁷¹ Ivi, p. 181. Le barche tarantine che esercitavano questa pesca erano sette o otto, con cinquanta o sessanta nasse per barca.

⁷² Affine a questa rete era la *squadrara*, a maglie anche più larghe, che si calava sui fondi rocciosi e serviva per pescare le aragoste. *Ibidem*.

⁷³ Art. 53. «Nel Mar Piccolo di Taranto è vietata la pesca con le sciabiche dal 1° gennaio al 15 settembre. La lunghezza delle reti da usarsi nei mesi durante i quali la pesca è permessa, non potrà essere superiore a metri cento». Ivi, p. 183.

⁷⁴ *Ibidem*. Infatti, le reti utilizzate nelle altre parti d'Italia erano provviste di un sacco che in quelle di Taranto mancava completamente. Inoltre, nelle parti centrali le maglie erano più fitte che nelle laterali, potendo avere solo 7 o 8 mm da nodo a nodo: ciò permetteva ai pescatori di utilizzare la stessa rete, montandola e adoperandola in modo diverso, in altri sistemi di pesca, quali quelli delle reti da posta, del cocuzzo e simili. Nella parte che rade il fondo, detta *poderia*, la rete per un'altezza da 0,50 a 1 metro era più forte e di maglia più larga e fissata ad un cavo fatto di 3 calari di pelo di capra ritorti insieme, che portavano i piombi alla distanza media di 18 cm l'uno dall'altro.

di bassa qualità, che servivano come esca ai palamiti destinati alla pesca dei grossi merluzzi o alle traine adoperate dai pescatori di sgombro.

Aveva trovato invece accoglimento dalla Commissione compartimentale la proposta, avanzata dai pescatori, di determinare con maggiore esattezza le dimensioni delle sciabiche che avrebbero dovuto essere contenute tra 100 e 150 metri di lunghezza contro il solo limite di 100 metri di lunghezza previsto dal citato articolo 53 del *Regolamento* che rispondeva all'esigenza di favorire i pescatori più poveri che non avrebbero potuto avere reti di grandi dimensioni. Il divieto stabilito nel massimo ma non nel minimo aveva determinato il proliferare di reti troppo piccole (che ricordavano il c.d. sciabichello *grivarulo*, proibito già fin dalle istruzioni del 5 aprile 1793, nonché dal Decreto Ministeriale del 24 gennaio 1895⁷⁵, ora ricomparso sotto altro nome) che, venendo calate anche dentro le zone riservate alla ostricoltura, provocavano ingenti danni⁷⁶.

Con riferimento poi all'art. 57 riguardante il divieto di ingombrare in qualsiasi modo quelle parti di spiaggia dalle quali venivano tratte le sciabiche⁷⁷, l'Associazione per il miglioramento della pesca proponeva di aggiungere l'ulteriore proibizione di esercitare la coltura delle ostriche, mitili e altri frutti in quelle zone del Mar Piccolo destinate per legge alle cale delle sciabiche, oltre l'obbligo per i conduttori di mare, ostricoltori e mitilicoltori di mantenere pulito il fondo del mare, conservare le distanze prescritte nella formazione di quadri o giardini, non legare ai pali corde, venti o altro in modo da impedire la libera circolazione delle barche da pesca e non ingombrare il fondo del mare con detriti provenienti dall'industria esercitata che avrebbero dovuto essere trasportati nel Mar Grande a mezzo di bentine⁷⁸. Tale proposta non fu presa in considerazione in quanto già l'art. 57 provvedeva sufficientemente ad impedire l'invasione delle zone destinate alla cala delle sciabiche. Quanto poi agli obblighi che si sarebbero voluti imporre agli affittuari delle zone destinate alla ostricoltura e mitilicoltura, questi costituivano oggetto di norme contrattuali piuttosto che regolamentari ed erano inserite nel Capitolato d'appalto alla società conduttrice del Mar Piccolo. Pertanto, come già evidenziato dalla Commissione Compartimentale sin dal 1904, occorreva soltanto reprimere gli abusi lamentati⁷⁹.

⁷⁵ *Divieto di pesca con lo sciabichello nel Mar Piccolo di Taranto. Decreto Ministeriale 24 gennaio 1895*, in *La pesca nei mari e nelle acque interne d'Italia. Notiziario tecnico e legislativo e repertorio della industria e del commercio dei prodotti pescherecci*, vol. I, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1931, p. 183: «È vietato l'uso della rete a strascico denominata *sciabichello* nel Mar Piccolo di Taranto. La capitaneria di Porto di Taranto è incaricata della esecuzione del presente decreto».

⁷⁶ Per invocare il divieto di queste reti, i pescatori adducevano anche altri motivi, come quello che per la loro piccolezza e per il molto piombo di cui erano fornite, strisciando sul fondo del mare producevano delle cavità nelle quali andavano ad intralciare le reti di lunghezza prescritta. *Annali di Agricoltura 1910*, cit., p. 188.

⁷⁷ Art. 57: «È vietato ingombrare in qualsiasi modo quelle parti di spiaggia dalle quali vengono tratte le sciabiche». Ivi, p. 192.

⁷⁸ Ivi, p. 193.

⁷⁹ *Ibidem*.

Numerose furono invece le modificazioni richieste con riferimento all'art. 58 relativo al divieto della pesca del *cocuzzo* e dei *grivaruli*⁸⁰. In primo luogo era stato proposto di estendere il permesso di pescare a *cocuzzo*⁸¹ anche nelle zone comprese nei cinquanta metri dai ponti (e non porti come erroneamente scritto nel *Regolamento*) di Napoli e Lecce, dove si esercitava un diritto privato di pesca dell'Orfanotrofio militare, poi passato allo Stato che non lo esercitava più. Tale proposta era stata rimandata a miglior esame da parte della Commissione compartimentale del 1906 e pertanto l'articolo rimase immutato. Mentre fu espresso parere favorevole alla richiesta di permettere nel Mar Piccolo, dal 1° maggio al 1° luglio, la pesca delle triglie con *spidoni* (reti di filo sottilissimo) tirate a *cocuzzo*, con non più di 16 maglie a palmo (ossia 15 mm di lato) adoperate in modo da non toccare l'erba detta *grivo* (nome con il quale si indicava la *Zoostera Marina*⁸²). Tale istanza, che trovava ragione nel fatto che nei mesi estivi le triglie tendevano a passare dal Mar Piccolo al Mar Grande probabilmente per un aumento di temperatura dell'acqua, riproduceva antiche misure già previste nel *Libro Rosso* che all'art. 23 consentiva per tutto l'anno la pesca con gli *spidoni*: «Item dicta piscaria de spidonibus potest et debet fieri per totum annum de die et de nocte cum retiis plumbatis (ab extra defensam Chiomae) in omni loco ipsius maris parvi, quae piscaria dicitur trilearum»⁸³.

Ancora si domandava che nei due mari fosse vietato in ogni tempo la pesca con qualsiasi ferro con rete a sacco (*grivarulo*, *tramuardo*⁸⁴ o simili), fatta eccezione che

⁸⁰ Art. 58: «Dal 1° gennaio a tutto agosto è vietata la pesca del *cocuzzo*, negli altri mesi è permessa, purchè esercitata ad una distanza non minore di cinquecento metri dai porti di Napoli e di Lecce, sia dalla parte di Mar Grande che da quella di Mar Piccolo. È pure vietata dal 1° marzo al 30 novembre la pesca coi *grivaruli* coi *tramuardi* e simili strumenti, negli altri mesi è permessa, purchè esercitata alla profondità di 10 metri». *Ibidem*.

⁸¹ Il commissario Vinciguerra precisava che – secondo le informazioni ottenute da pescatori – il *cocuzzo* non era una rete particolare, ma piuttosto un modo speciale di adoperare una rete che non era altro che una piccola sciabica, ossia uno sciabichello che cacciato dalla porta rientrava dalla finestra. A *cocuzzo*, infatti, si pescava da barca e non da terra, assicurando prima una estremità della rete ad un galleggiante, descrivendo poi con la barca nel calare la rete un circolo, per ritornare al punto di partenza e raccogliere poi la rete nella barca. La concessione di usare la rete in questo modo era dovuta al fatto che nel raccoglierla si esercitava una forza di trazione minore rispetto a quella esercitata da terra. Ivi, pp. 193-194.

⁸² Questa zoosteracea si distingueva dalla *Posidonia Caolini* che si trovava nel Mar Grande, rispetto alla quale aveva foglie molto più piccole e strette. Ivi, p. 194.

⁸³ Il Commissario Vinciguerra indica erroneamente l'art. 22 invece che l'art. 23 del *Libro Rosso* di Taranto. *Ibidem*.

⁸⁴ Vinciguerra forniva una analitica descrizione dei due strumenti di pesca. Il *tramuardo*, introdotto a fine Ottocento a Taranto da un pescatore veneto, era un arnese costituito da un'armatura formata da due archi di ferro articolati l'uno sull'altro alle loro estremità e formanti un'apertura ellittica di circa due metri di diametro, a cui si adattava una rete a sacco lunga 5 metri, le cui maglie nel fondo non avevano lato più lungo di quattro o cinque millimetri da nodo a nodo. Il ferro *grivarulo*, invece – il cui utilizzo nel 1907 era ormai divenuto poco frequente - aveva l'armatura formata di tre aste di ferro disposte a triangolo e di una quarta che dal vertice del triangolo, ove era fissata la corda, andava alla metà del lato opposto. Quest'asta non era retta come le altre, ma curva e la concavità della curva era rivolta dalla parte esterna alla bocca, completata da un arco di ferro analogo a quelli del *tramuardo*, mobile sulla predetta

per le ostriche. Sulla questione la Commissione compartimentale di pesca si era inizialmente mostrata poco favorevole al divieto completo del *grivarulo*⁸⁵ per non turbare gli interessi di numerose famiglie già invocati dalla capitaneria sin dal 1894, ma in seguito – dopo l'introduzione del *tramuardo* nel testo dell'art. 58 del Regolamento⁸⁶ che ritenne più nocivo del primo – li considerò entrambi alla stessa stregua, esprimendosi nel senso di stabilire il divieto assoluto del loro utilizzo per tutto l'anno, tanto nel Mar Grande quanto nel Mar Piccolo⁸⁷, in considerazione del numero esiguo di persone – non di mestiere – che esercitavano questa pesca⁸⁸, le quali causavano un «danno enorme che tali generi di pesca arrecano all'economia della pesca e da riguardarsi come uno dei fattori ponderabili del pauperismo peschereccio di queste località»⁸⁹. In particolare, secondo la citata associazione dei pescatori, questi strumenti facevano grande presa di uova di seppie e di ghiozzi, nonché dei giovani pesci, oltre che spostare nasse e palamiti e strappare corde e reti. A queste ragioni che giustificavano il divieto assoluto dell'utilizzo di quegli strumenti nel Mar Piccolo⁹⁰, il commissario Vinciguerra ne aggiungeva altre di natura prettamente giuridica, consistenti nel fatto che il permesso di usare il *tramuardo* e il *grivarulo* nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio non risultasse conforme ad altri ordinamenti della pesca nel Mar Piccolo per i quali, anche in questi mesi, era posto un freno a varie specie di

armatura. La rete era identica a quella del *tramuardo*, ma più corta. Entrambi erano ritenuti modificazioni del ferro da ostriche, consistente in una piccola draga, larga poco più di un metro, con una rete lunga un metro e mezzo, con maglie più larghe e filo più grosso rispetto al *tramuardo* e al *grivarulo*. Inoltre, la armatura del ferro da ostriche era più pesante e quando era utilizzata su fondo fangosa affondava, il che non avveniva con gli altri due strumenti, i quali, essendo più leggeri, strisciavano sul fondo e potevano essere usati anche nei luoghi dove cresceva il *grivo* (da cui il loro nome). Ivi, pp. 196-197.

⁸⁵ Osservava Vinciguerra che il termine *grivarulo* aveva dato origine ad equivoci, nel mantenere i quali «può non essere stata estranea l'astuzia dei pescatori locali, poiché col nome di *grivarulo* indicasi anche lo sciabichello. In realtà *grivarulo* significa soltanto che si adopera nel *grivo* e quindi applicasi tanto allo sciabichello quanto al ferro». Ivi, p. 195.

⁸⁶ Il Regio Decreto 14 luglio 1907 n. 568 aveva modificato l'art. 58 del *Regolamento* aggiungendo alla «pesca coi *grivaruli*» anche quella «coi *tramuardi* e simili strumenti» *Regio Decreto del 14 luglio 1907, n. 568, che modifica l'articolo 58 del regolamento sulla pesca marittima*, in «Gazzetta Ufficiale», 7 agosto 1907, n. 187.

⁸⁷ L'argomento, già affrontato nel 1903 e 1905, fu trattato nella seduta del 27 maggio 1906, nel corso della quale la Commissione Compartimentale si espresse in senso contrario al permesso della pesca con tali strumenti anche sotto qualsiasi limitazione, in vista delle difficoltà di controllare la condizione di non esercitarla a profondità minore di 10 metri. *Annali di Agricoltura 1910*, cit., p. 195.

⁸⁸ In particolare, i *tramuardi* non appartenevano a pescatori, ma a poche persone esercenti altri mestieri che ne possedevano quindici o venti per ciascuno su un totale complessivo di circa trenta imbarcazioni. Questi proprietari affidavano i *tramuardi* ai loro garzoni, di età giovanissima, che non appartenevano a famiglie di pescatori e che ricevevano un meschinissimo compenso, ovvero li affittavano per poche lire alla settimana a ragazzi privi di autorizzazione a condurre la barca «e quando essi sono presi in contravvenzione il proprietario del battello dice che questo gli era stato preso senza il suo consenso». Ivi, p. 196.

⁸⁹ Ivi, p. 197.

⁹⁰ Vinciguerra era di avviso di non estendere questa proibizione anche nel Mar Grande, dove il *tramuardo* era poco usato e non produceva gli stessi inconvenienti lamentati per il Mar Piccolo.

pesca, come quella con le *sciabiche* e col *cocuzzo*, proibite a gennaio e febbraio, o quella col *rosacchio* e con le *nasse* vietate a febbraio. Tali divieti lasciavano supporre che in questi mesi abbondassero i giovani pesci che si volevano proteggere, tra cui i *ghiozzi grivaruli* che insieme agli *sconigli (murex)* formavano il principale prodotto della pesca del tramuardo.

Ulteriore richiesta avanzata dalla predetta *Associazione per il miglioramento della pesca* riguardava l'aggiunta di un articolo rivolto a limitare la pesca con il *vrangone* – grosso rastrello lungo quaranta o cinquanta centimetri con cinque robusti denti, utilizzato per raccogliere sul fondo molluschi e vermi detti *mingarielli (sipunculus)*⁹¹ – solamente alla spiaggia Canale dalla punta del Citrillo fino al Ceraso per la produzione dell'esca per la pesca nel Mar Piccolo. Questo divieto – all'epoca non in vigore – risultava previsto dalle istruzioni del Codronchi del 1793 che all'art. 1 vietava i «gravi branconi di ferro nella pesca delle ostriche e cozze pelose», nonché nel citato progetto di regolamento municipale del 1869 che - «per non disturbare la fetazione dei pesci» - prevedeva all'art. 15 una limitazione dell'uso del brancone di ferro dal 4 marzo a tutto dicembre di ciascun anno al solo fine di provvedere l'esca per i concii⁹². La ragione addotta per sostenere l'introduzione di tale disposizione – su cui la Commissione compartimentale per la pesca si espresse favorevolmente, ma che Vinciguerra ritenne inutile, considerati i danni limitati prodotti dall'utilizzo di quell'ordigno – era quella di proteggere il *grivo* dalla sua estirpazione e di evitare che si producesse concavità sul fondo: se ne sarebbe permesso quindi l'utilizzo solo su quelle spiagge in cui non c'era *grivo*, ma fondo fangoso abitato dai *mingarielli*⁹³.

Con riferimento poi all'art. 59 del Regolamento, relativo alla pesca col *rosacchio*, vietata dal 1° febbraio al 31 ottobre e a quella con le *nasse*, proibita dal 1° febbraio al 30 aprile, i pescatori tarantini chiedevano di integrare la norma con la previsione che le maglie del *rosacchio* non fossero in numero maggiore di ventiquattro a palmo, ossia di circa un centimetro da nodo a nodo. Su tale proposta, che pur aveva avuto il parere favorevole dalla Commissione compartimentale, Vinciguerra si espresse negativamente in considerazione dell'attuale inutilizzo di questo sistema di pesca, diffuso in passato tanto da essere previsto sia nel *Libro Rosso* che nelle Istruzioni del Codronchi:

I pescatori Tarantini non usano ora questo sistema di pesca; in questi ultimi anni vi era un solo *rosacchio* ma questo pure è stato smesso. In tempi passati con grande probabilità queste reti erano più diffuse, tanto è vero che tanto il Libro Rosso all'art. 20, quanto le Istruzioni del 1793 ne disciplinavano l'uso. Sembra però che da breve

⁹¹ Questi vermi costituivano un'esca molto ricercata, che si vendeva sino a seimila lire al chilogrammo, utilizzata non solo nel Mar Piccolo, ma anche nel Mar Grande e lungo le coste leccesi per prendere le *lutrine (pagellus erythrinus)* e specie affini). Col *vrangone* si predevano anche i vermicelli (*nereis*) che servivano pure per esca, mentre con la *vranga*, più piccola, si prendevano solo ostriche e cocciole (*murex*). Ivi, p. 199.

⁹² Ivi, p. 199.

⁹³ *Ibidem*.

tempo qualche operaio del R. Arsenale, forse di altra provincia, abbia ricominciato ad usarne ed è per prevenire il moltiplicarsi di questi arnesi che si vorrebbe aggiunta alla limitazione del tempo anche quella della grandezza delle maglie. A me invece non sembra consigliabile un tale provvedimento non solo per la nessuna importanza che ha, almeno attualmente, la pesca col rosacchio, ma anche e più specialmente per la considerazione che se vi è un istrumento di pesca, astrazione fatta dalle reti fisse, nel quale la misura delle maglie non abbia grande valore, esso è a mio avviso il *rosacchio* perché in questo le maglie restano divaricate solo nel momento successivo a quello in cui vien gettato, mentre si restringono quando si esercita la trazione su di esso, né la misura che si vorrebbe assegnar loro, ossia quella di un centimetro di lato è tanto ampia da lasciar ritenere che possa avere un effetto diverso. Io non avrei anzi difficoltà di andare anche più in là e, vista la limitata cattura che si può fare con un tale istrumento, sarei proclive a proporre la completa libertà e se non mi induco a fare definitivamente questa proposta è solo per omaggio alle antiche consuetudini⁹⁴.

Tale parere evidenziava l'importanza dell'aggiornamento delle antiche regole della pesca che andavano necessariamente attualizzate sulla base di una effettiva conoscenza delle pratiche alieutiche ancora esercitate nei mari di Taranto e della concreta ed efficace attuazione dei relativi divieti. Analoghe considerazioni venivano espresse in merito alla richiesta di specificare nell'art. 59 del *Regolamento* il divieto di utilizzo dal 1° febbraio al 1° maggio delle nasse cieche «con maglie superiori a 12 e ½ il palmo e con la circonferenza fino a m. 0,70» e dal 1° maggio al 15 settembre delle nasse mezzane da maglie 7 ½ a 12 a palmo e della circonferenza da metri 0,75 a metri 2.00. Questa disposizione – che richiamava un decreto del 1729 nel quale si vietava l'utilizzo delle nasse nei due mari di Taranto, ripreso nelle istruzioni del 1793 e nel progetto municipale del 1869 – fu ritenuta di difficile attuazione e controllo, in quanto consentiva l'utilizzo delle nasse cieche nel periodo di divieto delle nasse mezzane, nonché di limitato danno in considerazione del ridotto volume di tali apparati che non potevano far strage di pesce.

Ancora la predetta associazione di pescatori chiedeva di ripristinare nel *Regolamento* l'art. 60 - soppresso con regio decreto n. 41 del 28 gennaio 1897⁹⁵ - la cui precedente formulazione stabiliva il divieto di pesca con ami di una grandezza minore di quelli segnati in commercio col numero dieci, salvo consentire l'utilizzo degli ami segnati con numero sette dal 1° marzo al 30 giugno. Il nuovo testo proposto

⁹⁴ Ivi, p. 200.

⁹⁵ *Regio decreto n. 41 del 28 gennaio 1897 riflettente modificazione al Regolamento di pesca marittima*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 85 del 12 febbraio 1897, p. 766. La proposta di abolizione dell'art. 60 era stata avanzata dalla Commissione consultiva per la pesca nelle adunanze del 23 febbraio 1884 e 22 giugno 1895 in risposta di numerosi reclami da parte dei pescatori di Taranto, «i quali per effetto di tale disposizione trovansi disonestati nell'esercizio del loro mestieri, dal quale debbono ritrarre i mezzi da sostenere la vita». Cfr. *Annali di Agricoltura 1884. Atti della commissione consultiva per la pesca*, Adunanza del 23 febbraio 1884, tip. Botta, Roma 1884, pp. 8-12; *Annali di Agricoltura 1894. Atti della Commissione Consultiva per la fillossera*, Adunanza del 22 giugno 1895, tip. Bertero, Roma 1895, p. 13.

– su cui la Commissione compartimentale aveva espresso favorevole nella seduta del 9 dicembre 1906 – prevedeva che dal 1° maggio a tutto agosto nel Mar Piccolo di Taranto fosse «vietata la pesca col *palamise* con ami di n. 17 a 22»⁹⁶. Al fine di valutare la fondatezza della richiesta, Vinciguerra svolgeva un’analisi storica del divieto, rilevando che le antiche disposizioni erano poco restrittive riguardo l’uso degli ami. Infatti, l’uso di palamiti o *conzi* con ami piccoli era consentito dal Libro Rosso soltanto alle prime luci dell’alba, come si leggeva nell’art. 14: «Item quod nullus audeat calare cum concio subtili palancristarum de nocte, nisi ab aurora de eadem nocte»⁹⁷ e al punto 6 dell’elenco delle pesche proibite nel Mar Piccolo: «Item che non si debbia calare conzo a mare piccolo eccetto che all’alba ed a tempo debito»⁹⁸. Tale disposizione non era stata invece ripresa nelle istruzioni del 1793, dove, al contrario, l’art. 17 stabiliva che non dovesse esigersi nessun diritto «sotto il titolo di buttarsi il conzo sottile nel Mar piccolo»⁹⁹, ma tornava nella bozza di regolamento municipale del 1869 – molto simile al testo del citato articolo 60, soppresso - che consentiva la pesca col concio purché fossero adoperati gli ami grossi, che in fabbrica erano qualificati con il numero dieci, e fosse utilizzata l’esca comune consistente in cozze nere, pescicoli e cozzelle di terra, comunemente dette cozze nude e limitava dal quattro marzo al ventiquattro giugno nonché dal sedici al ventiquattro dicembre di ciascun anno l’utilizzo del concio sottile, i cui ami non avrebbero potuto essere più piccoli di quelli qualificati con il numero sette¹⁰⁰.

La poca importanza data in passato alla questione e la già avvenuta soppressione di tale ultima disposizione sulla scorta di una dettagliata analisi svolta in seno alla Commissione consultiva sulla pesca da Achille Costa, indussero Vinciguerra a escludere la riproposizione di quel divieto, in virtù della difficoltà di controllare il numero di fabbrica degli ami da parte degli agenti incaricati – in considerazione del fatto che circolassero due diverse tipologie, napoletani e inglese, di diversa misura – oltre che per il numero esiguo di pesci giovani che sarebbero stati catturati con quei piccoli ami¹⁰¹: «Io sono convinto che la cattura di giovani pesci a mezzo di ami sia assai meno abbondante di quella fatta con altri sistemi di pesca e non credo quindi di raccomandare alla vostra approvazione alcuna proposta che limiti l’uso degli ami nel

⁹⁶ *Annali di Agricoltura 1910*, cit., p. 202.

⁹⁷ *Ibidem*. Cfr. Ms acclaviano, fol. 8r.

⁹⁸ *Ivi*, fol. 34r.

⁹⁹ *Istruzioni del Codronchi del 1793*, cit., art. 17.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 203.

¹⁰¹ A tali considerazioni, il commissario Vinciguerra ne aggiungeva altre: «Alla opportuna osservazione già fatta dal Costa, che i pesci fino a che non hanno raggiunto un certo sviluppo non si avvicinano alle esche degli ami, io aggiungerò l’altra che la grandezza di queste, che nel caso attuale sono costituite da lombrici terrestri, e pur tale da consentire con difficoltà l’ingestione a pesciolini (ed in ispecie a barboncini) di dimensioni troppo piccole, malgrado si dica nei commenti alla richiesta che i pesci piccoli abboccano ai lombrici e che per questa ragione si vogliono ami grossi perché a questi i lombrici non si possono fissare». *Ivi*, p. 204.

Mar Piccolo, ove se si proseguisse in questo sistema di divieti, i pescatori non saprebbero più in che modo pescare»¹⁰².

L'idea di limitare i divieti vigenti a quelli effettivamente necessari al fine di non aggravare i vincoli a cui i pescatori erano costretti riguardò anche la proposta di sopprimere l'art. 61 relativo alla proibizione dell'utilizzo di qualsiasi strumento di pesca durante i mesi di ottobre e novembre nell'aia detta Salva-Chioma (che si estendeva dalla Dogana del pesce fino al Pizzone)¹⁰³, dove la pesca era praticata in corrispondenza dei canali sottostanti ai due ponti di Napoli e di Lecce:

Nel primo, che costituiva sino al 1887 la principale comunicazione tra il Mar Piccolo e il Mar Grande si pescavano con le *guatele*, specie di grandi bertovelli o cogoli. Mentre nell'altro, allora quasi interrato, ed ora divenuto il Canale navigabile principale, si pescava di preferenza con sciabiche, e con la lenza in ispecie di notte che le fiaccole sul finire d'autunno, pescando le orate e le spigole che con l'abbassarsi della temperatura cercavano di riparare dal Mar Piccolo nel Grande. Ora queste pesche non si praticano più e si domanda quindi una disposizione che ne sancisca l'abbandono, al che io non ho nulla da obiettare, tanto più che a questa domanda si è mostrata, sino dal 27 novembre 1904, favorevole la Commissione compartimentale che però nel 1906 non tornò a pronunziarsi sull'argomento¹⁰⁴.

La proposta di soppressione dell'art. 61 si fondava, quindi, sulla consapevolezza di voler eliminare divieti ormai inattuati, vigenti all'epoca del Libro Rosso che prevedeva numerose prescrizioni per limitare l'esercizio della pesca «*in piscaria chiomae quae est defensa*», che determinavano le multe a favore della Curia e indicavano i limiti della zona di divieto i quali corrispondevano a quella parte di Mar Piccolo circoscritta dall'intero perimetro della città a scirocco, a tramontana da una linea retta tirata dall'erta di Sant'Antonio sino al molo detto Travatella¹⁰⁵.

Ulteriore modifica fu richiesta dall'Associazione per il miglioramento della pesca con riferimento all'art. 62, riguardante la pesca delle ostriche, vietata dal giorno di Pasqua al 31 ottobre (secondo una secolare tradizione locale) e consentita negli altri mesi attraverso l'utilizzo del ferro di una lunghezza non maggiore di metri 1,32 cm e con un peso non superiore a nove chilogrammi per impedire che affondasse troppo¹⁰⁶. L'aggiunta proposta – su cui la Commissione compartimentale aveva già espresso

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Tale norma riprendeva il più volte citato progetto di regolamento municipale del 1869, che conteneva il divieto di pescare con reti nella difesa chioma dal 1° ottobre al 25 novembre e con lenze durante la notte. *Ibidem*.

¹⁰⁴ Ivi, p. 205.

¹⁰⁵ In questa zona il diritto di pesca apparteneva sino a pochi anni prima all'Orfanotrofio militare di Napoli, ma ora era tornato di proprietà demaniale e non era più affittato. *Ibidem*.

¹⁰⁶ Per ferro si intendeva l'ordinaria draga utilizzata per la pesca delle ostriche che crescevano spontaneamente nel Mar Piccolo o nel Mar Grande, oltre che per la raccolta di altre specie di molluschi, quali cozze pelose (*modiola barbata*), mitili, noci di mare (*cardium*), gavatoni (*arca*) ed altre specie. Ivi, p. 206.

parere favorevole – era quella di vietare la pesca a profondità minori di metri cinque e di specificare la larghezza della rete legata al ferro che non doveva avere più di maglie 11,5 per ciascun palmo, al fine di impedire la pesca dei piccoli pesci. Tale ultima richiesta trovò d'accordo il Vinciguerra per la stessa ragione per la quale si era pronunciato in favore del divieto di utilizzare grivaruli e tramuardi che danneggiavano i giovani pesci: ritenne solo di aggiungere l'ulteriore elemento della misura minima della maglia non inferiore a venti millimetri da nodo a nodo. Si disse invece contrario alla limitazione della profondità di utilizzo del ferro, ritenuta inutile in considerazione delle misure stabilite per la maglia¹⁰⁷.

Ultimo articolo oggetto di esame da parte del Vinciguerra fu il 64, riguardante la distinzione tra le norme applicabili per il Mar Piccolo (artt. 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62) e il Mar Grande (art. 54 e 63). Secondo il relatore, tale disposizione avrebbe meritato la soppressione a causa della sua genericità e la sostituzione con disposizioni più specifiche in ordine alle località di riferimento. Tra queste vi fu la proposta dall'Associazione per il miglioramento della pesca di assegnare ai pescatori, mediante sorteggio, i luoghi (*cale*) più pescosi del Mar Grande dove calare le reti¹⁰⁸ per catturare le sarde di corrente (più grandi delle comuni sardine, che si trovavano nei mesi di aprile e maggio nel golfo di Taranto, al di là delle isole di San Pietro e San Paolo): secondo la denominazione data dai pescatori dal nome di alcuni punti di rilevamento a terra delle diverse cale, queste erano *la Forca, la Rinella, la Livezza, la Macchia, la Cornalecchia, la Vonela del Mancino e il Travo*. Poiché era di fondamentale importanza, al fine di una migliore quantità e qualità del pescato, accaparrarsi l'occupazione dell'una o dell'altra cala senza scatenare liti derivanti da abusi e sopraffazioni, era stata adottata, con l'intervento della Capitaneria, il sistema dell'assegnazione mediante sorteggio, prescrivendo anche il numero massimo delle pezze di rete che ogni barca era autorizzata a calare¹⁰⁹. Si proponeva quindi di codificare tale prassi all'interno del Regolamento, prevedendo che la Capitaneria provvedesse al sorteggio delle barche il 1° marzo di ciascun anno e rinviando a disposizioni specifiche della locale autorità portuale la disciplina delle modalità di assegnazione e di esercizio della pesca.

¹⁰⁷ *Ibidem*. Riteneva inoltre che questo pericolo fosse evitato dalla natura stessa delle sciaie e dei quadri che si trovavano in zona di proprietà privata o concesse a quel determinato scopo, dalle quali venivano tenuti lontani gli altri pescatori ai sensi l'art. 9 del regolamento del 1882 secondo cui: «I pescatori dovranno tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, secondo le consuetudini locali e il genere di pesca che esercitano, e secondo il modo di agire e la forma dei mezzi adoperati». *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877*, cit., art. 9, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 284 del 4 dicembre 1882, p. 5251.

¹⁰⁸ La pesca di queste sarde si praticava con piccole manaidi con maglie il cui lato misurava in media 10 o 12 millimetri, chiamate reti di paratura. L'esperienza aveva dimostrato che calare le reti in un punto piuttosto che in un altro poteva avere una grande influenza sul prodotto della pesca. *Ivi*, p. 208.

¹⁰⁹ A tal fine si suggeriva di aggiungere la norma secondo cui al 1° marzo di ciascun anno dovessero sorteggiarsi le cale per la pesca delle sarde di corrente, previa ispezione delle barche e di dieci reti dall'autorità marittima insieme con una apposita commissione scelta fra i più pratici del mestiere. *Ibidem*.

4. Terminato l'esame degli articoli del Regolamento di pesca marittima del compartimento di Taranto e delle modificazioni proposte, Vinciguerra predispose un nuovo testo da sottoporre all'approvazione della Commissione consultiva, che seguiva un diverso ordine di sistemazione, raggruppando prima le norme relative al Golfo o al Mar Grande e poi quelle concernenti il Mar Piccolo. Il nuovo testo del Capo III del Regolamento per il Terzo distretto (Castellammare di Stabia, Pizzo e Taranto) veniva, quindi, così formulato:

Art. 52. Nel compartimento marittimo di Taranto, sono proibiti la pesca ed il commercio dei barboncini (*Mullus barbatus*) dal 1° maggio al 1° agosto.

Art. 53. La pesca esercitata con reti a strascico tirate da galleggianti accoppiati (paranze) è proibita per tutto l'anno nel Golfo di Taranto all'interno di una linea congiungente la foce del fiume Bradano sino alla Punta delle macchie sulla costa opposta.

Art. 54. È vietata la pesca delle ostriche in quei tratti del Mar Grande di Taranto in cui si spargono ostriche da semina per uso di allevamento.

Art. 55. È vietata la pesca con reti di qualsiasi specie, nella arca del Mar Grande di Taranto destinata all'affondamento delle fascine che servono a raccogliere le piccole ostriche per uso dei vivai del Mar Piccolo. I contravventori saranno puniti con pene pecuniarie estensibili a lire 50. Ogni anno, non più tardi del 1° aprile, il capitano di porto di Taranto determinerà, d'accordo con gli ostricoltori, i confini di detta area per la imminente campagna, e per mezzo di avvisi a stampa, da affiggersi negli uffici marittimi, farà conoscere agli interessati il decreto ed il tratto di mare cui si riferisce. La superficie dell'area, come sopra riservata, non potrà estendersi oltre la misura di 25 ettari.

Art. 56. È vietata la pesca con le reti alle foci del fiume Lato, nel Mar Grande di Taranto, sino a 40 m. all'innanzi e lateralmente.

Art. 57. È vietata nel Mar Grande la pesca delle cozze pelose (*Modiola barbata*) dal 1° settembre al 31 maggio.

Art. 58. Il 1° marzo di ogni anno si procederà dal Capitano di porto di Taranto al sorteggio delle cale per la pesca delle sarde da corrente in quel Golfo.

Art. 59. È vietato nel Mar Grande l'uso dello *sciabichello*.

Art. 60. Nel Mar Piccolo di Taranto è vietata la pesca con le *sciabiche* dal 1° gennaio al 15 settembre. La lunghezza delle reti da usarsi nei mesi, durante i quali la pesca è permessa, non potrà essere inferiore a metri 100, né superiore a metri 150. Lo *sciabichello* è sempre proibito. Coloro che intendono esercitare la pesca con *sciabiche* nei mesi durante i quali è consentita, ne chiederanno il permesso all'Autorità marittima, alla quale dovranno presentare apposita domanda nella prima quindicina di settembre. Il sorteggio stabilisce il turno dei pescatori autorizzati a tale pesca. Non è permesso di calare in mare più di quattro *sciabiche* per ciascun giorno.

Art. 61. È vietato ingombrare in qualsiasi modo quelle parti di spiaggia di Mar Piccolo dalle quali vengono tratte le *sciabiche*.

Art. 62. È vietata la pesca con le reti alle foci dei fiumi Rasca e Galeso, nel Mar Piccolo di Taranto, siano a 40 metri allo innanzi e lateralmente.

Art. 63. Nel Mar Piccolo di Taranto è vietata:

a) La pesca del *cocuzzo* dal 1° gennaio a tutto agosto: negli altri mesi è permessa, purché esercitata ad una distanza non minore di cinquecento metri dai ponti di Napoli e di Lecce; è pure permessa dal 1° maggio al 30 giugno la pesca con *spidoni* tirati a *cocuzzo*;

b) la pesca coi ferri grivaruli, tramuardi e simili strumenti per tutto l'anno;

c) la pesca col *rosacchio* dal 1° febbraio al 31 ottobre;

d) la pesca con le nasse dal 1° febbraio al 30 aprile.

Art. 64. La pesca delle ostriche è vietata nel Mar Piccolo di Taranto dal dì della Pasqua di risurrezione al 31 ottobre. Il ferro che si usa per detta pesca dovrà avere una lunghezza non maggiore di metri uno e 32 centimetri, nella parte che rade il fondo; è parimenti vietato l'uso dei ferri che abbiano un peso maggiore di chilogrammi 9. La rete che vien legata a detto ferro deve avere le maglie di lato non inferiori a 20 mm. Da nodo a nodo¹¹⁰.

In seno alla Commissione consultiva l'approvazione del testo proposto non trovò particolari ostacoli. Rilevante fu l'intervento del prof. Ludovico Mortara, il quale sollevò la questione della effettiva necessità di statuire minuziose e molteplici divieti – di difficile applicazione pratica – per i mari di Taranto che, nonostante la persistente pesca da tanti secoli, si rifornivano incessantemente e abbondantemente dei loro prodotti: a titolo di esempio citava la norma statuente il divieto di pescare a 40 metri di distanza dalle foci dei fiumi, che riteneva poco probabile si riuscisse realmente a far rispettare¹¹¹. L'ing. Giustiniano Bullo replicò che, come avveniva nel Veneto, anche nei mari di Taranto potessero essere osservate queste distanze, la cui determinazione, nel caso dei fiumi o dei laghi, mirava alla tutela della montata del pesce, stabilendo segnali con un ceppo o con un palo per avvertimento dei pescatori. Inoltre, l'avv. Giuseppe Palmisano rilevò che l'osservanza delle distanze era possibile perché il regolamento municipale provvedeva per la vigilanza a mezzo di sei agenti. Mentre il Vinguerra affermò che la sua proposta di modifica aveva attenuato alcuni rigori e minuzie degli articoli vigenti. Ulteriore chiarimento sollevato dal prof. Mario Cermenati riguardò l'art. 64, in merito alla scelta di indicare quale termine iniziale del divieto di pesca delle ostriche il giorno di Pasqua, data mobile non corrispondente ad un tempo fisso. Il consigliere Bullo fece osservare che queste date erano fissate non solo per tradizionale consuetudine, ma anche perché si voleva implicitamente stabilire la libertà di pesca nella settimana santa, nella quale «è più fervido il commercio del pesce in seguito all'abitudine di mangiare di magro in quei giorni»¹¹². Infatti, Vinciguerra ricordò che anticamente il divieto aveva inizio il 1° aprile, ma su istanza dei pescatori fu portato al giorno di Pasqua per non rinunciare ai guadagni della

¹¹⁰ Ivi, pp. 209-210.

¹¹¹ Ivi, p. 212: «Mortara. Ha avuto intendimento di sollevare una questione di sistema, nel vivo desiderio che, in generale, si eviti di essere propensi a disposizioni regolamentari, che fanno a priori presumere impossibile la loro pratica applicazione. Cippi o pali, posti come segni esteriori del divieto, finiscono col rendersi privi di effetto, se alla lor volta manchino – come è bene spesso da presumere – guardie permanenti a far rispettare le norme proibitive».

¹¹² Ivi, p. 229.

settimana precedente¹¹³. Sulla base di questi e pochi altri chiarimenti, la proposta fu approvata senza modifiche dalla Commissione, ma in sede legislativa le modifiche apportate al Regolamento di pesca marittima del 12 novembre 1882 n. 1090 furono limitate alla sola aggiunta del divieto di pesca coi grivaruli, tramuardi e simili strumenti all'art. 58, secondo il disposto del regio decreto 14 luglio 1907 n. 568¹¹⁴. Per il resto, invece, il regolamento rimase invariato.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *R.D. 14 luglio 1907 n. 568*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 187 del 7 agosto 1907*. Articolo unico: «È pure vietata dal 1° marzo al 30 novembre la pesca coi grivaruli, coi tramuardi, e simili strumenti; negli altri mesi è permessa, purchè esercitata alla profondità non minore di 10 metri».